

PERSONA

E DANNO

a cura di Paolo Cendon

Dr. Vittorio Lodolo D'Oria, Avv. Manuela Rinaldi, Dr.ssa Elena Quarta

**Other Side of the World :
I danni “sconosciuti” del fenomeno
“tutto italiano” dei
Presunti Maltrattamenti a Scuola
e proposta risolutiva rivolta
ai Ministeri dell'Istruzione,
dell'Interno e della Giustizia**

Presentazione

Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS): un fenomeno complesso e incompreso da risolvere

I PMS rappresentano un fenomeno esclusivamente italiano (prima anomalia) e in forte aumento da quando l'Autorità Giudiziaria (AG) è intervenuta per risolverlo con i suoi metodi d'indagine. Sul banco degli imputati vi sono le maestre, a contatto con la piccola utenza, sul posto di lavoro, intercettate da telecamere nascoste, le cui immagini registrate vengono esaminate da inquirenti non-addetti-ai-lavori che nulla sanno di insegnamento, educazione e pedagogia (seconda anomalia), basando le proprie osservazioni su esperienze empiriche e vissuti personali, senza saper inoltre distinguere un ambiente familiare da uno parafamiliare. Le interminabili riprese (100/200 e più ore) vengono poi rielaborate decontestualizzando, selezionando, estrapolando e assemblando singoli frammenti video in un trailer che subirà infine una trascrizione drammatizzata. A pagarne le spese sarà evidentemente la riproduzione della realtà di quanto avviene nella classe. Le risorse impiegate per le indagini sono poi sorprendentemente cospicue (tecnologiche e di personale), mentre è altrettanto importante l'ingolfamento delle aule di tribunale determinato dai processi. Anche le sentenze sembrano avere pronunciamenti diversi, pur affrontando casi simili, e talvolta addirittura opposti nei diversi gradi di giudizio. Non è pertanto peregrino chiedersi se la Giustizia conosce veramente la Scuola così da poter eliminare i PMS. Se poi esistesse un reale rischio di violenze per i bambini, non si potrebbero certamente attendere i lunghi tempi di un'indagine giudiziaria, ma urgerebbe l'intervento tempestivo del dirigente scolastico che possiede gli strumenti necessari a intervenire. Non sarebbe pertanto meglio che fossero gli stessi dirigenti scolastici a occuparsi dei PMS come avviene in tutti gli altri Paesi? L'analisi approfondita del fenomeno ha consentito di formulare una proposta

risolutiva che tiene conto delle competenze e dei ruoli del personale coinvolto avendo innanzitutto cura di tutelare l'incolumità dei bambini.

*Dott. Vittorio Lodolo D'Oria
medico specialista
esperto in malattie
professionali degli insegnanti*

Other Side of the World :I danni “ignoti” del fenomeno “tutto italiano” dei Presunti Maltrattamenti a Scuola e proposta risolutiva rivolta ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Interno e della Giustizia*

INDICE

CAPITOLO 1: Presunti Maltrattamenti a Scuola: analisi di un fenomeno italiano e proposta risolutiva rivolta ai Ministeri dell'Istruzione e della Giustizia a cura del dr. Vittorio Lodolo D'Oria

1. Premessa	pag.1
2. L'esplosione dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS).....	pag.1
3. Evidenze del fenomeno PMS.....	pag.4
4. Metodi d'indagine dei PMS nell'ambiente scolastico: le criticità.....	pag.5
5. Proposta di un metodo risolutivo per i casi di PMS.....	pag.10

CAPITOLO 2: Obblighi e responsabilità del Dirigente Scolastico a cura dell'Avv. Manuela Rinaldi

1. Introduzione.....	pag.14
2. Poteri e doveri, obblighi e responsabilità del DS.....	pag.14
3. Procedimento penale e procedimento disciplinare.....	pag.19
3.1. La sospensione cautelare.....	pag.22
4. Le telecamere, l'articolo 4 L. 300/1970 e il “diritto alla riservatezza” del lavoratore.....	pag.27
4. 1. I due Casi: “Piacenza 2017” e “Milano 2016”	pag.30

CAPITOLO 3: Esercizio dei poteri del Dirigente Scolastico nei casi di PMS: proposte operative rivolte ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Interno e della Giustizia a cura della dottoressa. Elena Quarta

1. Il Dirigente scolastico come soluzione ai casi (esclusivamente italiani) di PMS: lo studio del Dott. Vittorio Lodolo D'Oria	pag.46
1.1 Criticità dell'attuale sistema	pag.48
1.2 Intervento Dirigente Scolastico nei casi di PMS- effetti sull'attività giudiziaria e sul sistema economico.....	pag.60
1.3 Conclusioni: Intervento Dirigente Scolastico PMS- analogia con i nuovi orizzonti del sistema giustizia	pag.67
1.4 Tabella riepilogativa.....	pag.71

* Dossier pubblicato in data 18 gennaio 2021, sulla Rivista Persona e Danno del Prof. Paolo Cendon, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.personaedanno.it/articolo/presunti-maltrattamenti-a-scuola-pms-un-fenomeno-complesso-e-incompreso-da-risolvere-v-lodolo-d-oria-m-rinaldi-e-quarta>

CAPITOLO 1

Presunti Maltrattamenti a Scuola: analisi di un fenomeno italiano e proposta risolutiva ai Ministeri dell'Istruzione e della Giustizia

a cura di: dr. Vittorio Lodolo D'Oria (medico specialista esperto in malattie professionali degli insegnanti).


Sommario: 1. Premessa; 2. L'esplosione dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS); 3. Evidenze del fenomeno PMS; 4. Metodi d'indagine per i PMS nell'ambiente scolastico: le criticità; 5. Proposta di un metodo risolutivo per i casi di PMS.

1. Premessa


Il fenomeno dei *presunti maltrattamenti a scuola* (PMS), cresciuto di ben 14 volte negli ultimi sei anni, ci impone di ipotizzare le cause che stanno alla base della sua origine per poterlo arginare subito, quindi eliminare definitivamente. Occorre innanzitutto confrontarci con gli altri Paesi occidentali, poi valutare le condizioni professionali delle maestre italiane (età media, malattie professionali, previdenza, ambiente di lavoro), quindi verificare compiti e incombenze del dirigente scolastico con le relative dinamiche scolastiche, infine studiare l'efficacia dei metodi d'indagine della Autorità Giudiziaria (A.G.). Dopo questo attento esame sarà possibile proporre un intervento appropriato per garantire tempestivamente l'incolumità dei bimbi e di tutti i lavoratori che operano all'interno dell'ambiente scolastico.

2. L'esplosione dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS)

I casi di PMS individuati nel periodo 2014-2019¹ sono stati complessivamente 137 (per un totale di 255 docenti indagati di cui 249 F e 6 M), ripartiti nel seguente ordine di scuola: 16 nei nidi comunali; 85 nelle scuole dell'infanzia; 36 nelle scuole primarie. Dal 2014 a tutto il 2019, le indagini di PMS sono aumentate di 14 volte (vedi istogramma).



¹ Il 2020 non è stato conteggiato a causa della pandemia da Covid-19 e del conseguente lockdown che ha imposto la chiusura delle scuole per gran parte dell'anno.




Autori delle denunce direttamente all’Autorità Giudiziaria sono stati i genitori in 125 casi (92%), mentre in 12 casi (8%) sono stati i colleghi, i collaboratori scolastici e il dirigente scolastico (4 casi per ciascuna delle tre tipologie di denunciati).

Il reato ipotizzato risulta essere per 125 casi (92%) quello di **maltrattamenti** (art. 572 c.p.) e 12 volte (8%) quello meno grave di **abuso dei mezzi di correzione** (art. 571 c.p.). Come sarà specificato più avanti, le **audiovideointercettazioni (AVI)** con telecamere nascoste possono essere richieste al GIP (e da questi autorizzate) solo quando il reato ipotizzato è “grave”, ovvero quando il massimo edittale della pena prevista per il reato considerato supera i 5 anni. Detta condizione è soddisfatta dal solo reato di **maltrattamenti** ma non da quello di **abuso dei mezzi di correzione**.

La durata media dei tempi di audiovideointercettazioni (AVI) con telecamere nascoste è di 45 giorni con un minimo di 15 giorni fino a un massimo di 3 mesi. Le Forze dell’Ordine che hanno raccolto le denunce ed eseguito le indagini appartengono all’Arma dei **Carabinieri** (64%) e alla **Polizia di Stato** (28%), mentre in misura trascurabile alla **Guardia di Finanza** (4%), alla **Polizia Municipale** (3%) e alla **Polizia Postale** (1%).

Età e anzianità di servizio delle maestre indagate. Tra i dati più significativi rientrano **l’età media dei docenti inquisiti (56,2 anni)** e **l’anzianità di servizio media di 33 anni**.



Nonostante il lavoro “gravoso”, l’elevata età anagrafica e l’importante anzianità di servizio, ***l’usura psicofisica delle maestre indagate non risulta essere responsabile delle condotte contestate.***

PMS negli altri Paesi (parole chiave usate nella ricerca: “*pupil, children, student mistreatment at school*”). Per verificare la consistenza del fenomeno dei PMS nel mondo è stata effettuata una ricerca analoga alla presente per individuare articoli, studi e pubblicazioni sull’argomento. Il motore di ricerca ha individuato veri e propri studi scientifici sui PMS solamente in alcuni Paesi in Via di Sviluppo (Uganda-2018, Cambogia-2017, India 2019). Tra gli articoli evidenziati si trovano due soli *link* relativi ad altrettanti episodi di PMS: in Nuova Guinea a Auckland e nel New Jersey (US). Spicca invero l’assenza di

articoli e studi nei Paesi della UE. Va tuttavia ricordato, come anzidetto, che vi sono Paesi che hanno adottato accorgimenti snelli e funzionali per poter tutelare tempestivamente la piccola utenza senza dover attendere i tempi farraginosi di un'azione penale. Per sporgere una denuncia all'Autorità Giudiziaria (A.G.) in UK occorre infatti prima presentare un verbale di colloquio attestante l'investitura del dirigente scolastico del problema, e le relative contromisure per farvi fronte con i risultati conseguiti. Il metodo utilizzato in UK è affatto identico a quello italiano ante 2014 quando il dirigente scolastico rispondeva della tutela della incolumità degli alunni. Anni in cui, a differenza di oggi, il preside non veniva *cortocircuitato* dai genitori attraverso il ricorso diretto all'A.G.

3. Evidenze del fenomeno PMS

Prima di effettuare una disamina puntuale del fenomeno PMS occorre considerare le evidenze finora emerse in ordine d'importanza.

Il fenomeno PMS è solo ed esclusivamente italiano. Ciò si verifica in virtù del fatto che negli altri paesi i problemi della scuola, inclusi i *maltrattamenti*, sono gestiti all'interno della scuola stessa da addetti ai lavori (lo *schoolmaster* su tutti) e non dall'Autorità Giudiziaria (A.G.) con inquirenti *non-addetti-ai-lavori*. In altre parole, il dirigente scolastico "estero" non viene cortocircuitato ma costituisce sempre il punto di riferimento per colleghi docenti, genitori e Autorità Giudiziaria. Non è infatti verosimile che, tra tutti i Paesi occidentali, siano "violente" le sole maestre italiane.

Ulteriore dato di rilievo consiste nell'aumento esponenziale del fenomeno PMS che, nel giro di 6 anni (2014-2019), è aumentato di ben 14 volte. Il dato induce a riflettere sull'intervento dell'A.G. che, anziché cancellare il fenomeno, trasforma verosimilmente la palla di neve in valanga. L'ipotesi imporrà più avanti la disamina dei metodi d'indagine che, certamente innovativi per la scuola, non risultano adeguati e ortodossi per quell'ambiente dalle dinamiche complesse ed esclusive.

A differenza dei casi di *maltrattamenti in famiglia*, quelli occorsi in ambiente scolastico non hanno mai riguardato alcun fatto "grave", o "di sangue". Se ne evince che l'ambiente scolastico è assai più sicuro di quello familiare anche per la sua *natura pubblica* oltretutto per i noti fattori di contenimento delle reazioni quali il "*principio di diluizione della relazione*" e "*l'autocontrollo ambientale*".

I lunghi tempi d'indagine con autorizzazioni alle intercettazioni (solitamente per 15 giorni) di cui, il più delle volte è richiesta la proroga (di ulteriori 15 giorni), confermano l'insussistenza di un reale e imminente pericolo per i bambini. La riprova è data anche dal numero di casi (1%) in cui gli inquirenti hanno fatto ricorso all'arresto in *flagranza di reato*.

Telecamere nascoste e audiovideointercettazioni (AVI). Le telecamere sono uno strumento di *prevenzione secondaria* e presentano numerosi limiti. La prima criticità riguarda i tempi di registrazione: questi non sono né *contingentati*, né *predefiniti*, quasi che la "*pesca a strascico*" fosse lo strumento principe per la ricerca di prove da trovare a ogni costo. La durata media delle intercettazioni si attesta intorno ai 45 giorni. L'utilizzo delle AVI presenta

inoltre numerosi altri limiti nella elaborazione delle immagini: l'esclusiva *selezione avversa* degli episodi contestati; l'*estrapolazione* di *trailer* a senso unico; la *decontestualizzazione* degli episodi; infine la *drammatizzazione* delle trascrizioni da parte di *non-addetti-ai-lavori* che nulla sanno e conoscono di *educazione-insegnamento-pedagogia-sostegno alla disabilità in ambiente scolastico*.

Qualora, per mera ipotesi, le maestre fossero violente e pericolose come si sostiene, i lunghi tempi delle indagini (e le relative proroghe) esporrebbero i piccoli alunni al rischio di maltrattamenti per il solo fatto di privilegiare la ricerca della prova rispetto alla prevenzione del reato.

Trattandosi di un'indagine professionale (poiché avviene sul posto di lavoro, in orario di lavoro, sul comportamento professionale della maestra, riguardante artt. 571 e 572 c.p. nei confronti dell'utenza lavorativa), è d'obbligo chiedersi perché non venga svolta da persone a tal fine preposte – come il *dirigente scolastico* e l'*ispettore tecnico ministeriale* – anziché da *non-addetti-ai-lavori* (quali Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia dello Stato, Municipale e Postale). Questi ultimi infatti non possiedono le idonee nozioni educative, d'insegnamento e pedagogiche e basano ogni valutazione d'indagine in base al loro *vissuto personale* che funge da unico e inadeguato *metro di giudizio*.

L'indagine della A.G. risulta del tutto intempestiva ai fini di un rapido intervento a tutela della incolumità degli alunni (per molteplici passaggi obbligatori quali denunce, riscontri, s.i.t., autorizzazioni alle intercettazioni, tempi di registrazioni etc) a differenza del provvedimento che può essere immediatamente assunto dal *dirigente scolastico* (affiancamento, ispezione, sospensione cautelare, accertamento medico etc) per mettere in sicurezza la piccola utenza.

Infine molteplici elementi inducono a ritenere che per risolvere i casi di PMS l'intervento dell'A.G. sia del tutto eccessivo anche perché: 1) tutte le maestre inquisite hanno ammesso di fruire di salute mentale integra nonostante l'*usura psicofisica professionale*; 2) non sono mai state documentate né certificate lesioni fisiche di rilievo degli alunni; 3) i lunghi tempi d'indagine (AVI) sono stati spesso prorogati senza che accadesse nulla ai bambini. A confermare il suddetto convincimento sono anche alcuni attenti magistrati che nella motivazione di sentenza sostengono che *“le condotte in esame non integrano la soglia del penalmente rilevante ma esauriscono la loro censurabilità in ambito sanzionatorio disciplinare o eventualmente civilistico”*. Tutti elementi che inducono a ipotizzare che il risultato finale costituisca una sorta di *artefatto* causato dai metodi d'indagine del tutto inadatti all'ambiente scolastico e incentivato dal dover dimostrare che gli ingenti investimenti (di personale ed economici) per le indagini non siano stati vani e infruttuosi.

Tutte le evidenze oggettive di cui sopra inducono pertanto a effettuare un'accurata analisi circa l'appropriatezza dei metodi d'indagine dell'A.G. nei casi di PMS.

4. Metodi d'indagine dei PMS nell'ambiente scolastico: le criticità

Di seguito sono rappresentate le numerose criticità che le indagini, condotte dall'A.G., presentano quando condotte in ambiente scolastico.

Cortocircuitazione del DS che è l'unico a poter dare risposta professionale e tempestiva: il 92% delle denunce di PMS avviene direttamente presso l'A.G. a opera dei genitori dei bambini. Saltare il confronto col dirigente scolastico equivale a voler dare connotazione *penale* alla condotta della maestra ancora prima che *professionale*. Questa cortocircuitazione del preside sta alla base della differenza di denunce per casi di PMS con gli altri Paesi che risolvono i problemi direttamente in ambiente scolastico senza cercare interventi esterni (A.G.).

L'indagine è squisitamente professionale mentre gli inquirenti sono dei non-addetti-ai-lavori: a stabilire che la condotta professionale di una maestra non è adeguata sono dei *non-addetti ai-lavori* (carabiniere, finanziere, poliziotto dello Stato, Municipale, Postale) anziché figure appositamente preposte (*Dirigente Scolastico o Ispettore Tecnico Ministeriale*) che invece possono intervenire tempestivamente (*affiancamento, ispezione, sospensione cautelare, accertamento medico in CMV...*). Si tratta dunque di inquirenti inidonei a filmare, selezionare, montare, commentare, valutare e trascrivere scene ed episodi di **attività professionale di personale docente specializzato** le cui innumerevoli competenze sono puntualmente declinate all'art. 27 del CCNL Comparto Scuola (*Competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica*).

Priorità alla ricerca della prova (su base empirica e vissuto personale degli inquirenti) e non alla prevenzione del reato: i lunghi tempi d'indagine, le intercettazioni spesso prorogate, il raro ricorso all'arresto in flagranza di reato (1%) e altro ancora, stanno a dimostrare che la *ricerca della prova* prevale sulla *prevenzione del reato* e che i bimbi non corrono un rischio grave, reale e imminente (altrimenti perché esporli?). Dunque, perché sparare alla mosca col cannone e disturbare l'A.G. in ben altre faccende coinvolta?

Impossibilità di offrire soluzione tempestiva per i necessariamente lunghi tempi delle indagini: scegliendo di sporgere denuncia alla A.G. si rinuncia alla soluzione tempestiva che può essere garantita da personale specializzato (dirigente scolastico) e preposto a vigilanza, controllo e tutela della salute e incolumità dei lavoratori e dell'utenza.

Privazione del "diritto alla riservatezza" (tutelato da Costituzione e Statuto Lavoratori) nelle indagini: la privazione del *diritto alla riservatezza* (pur avendo finalità d'indagine) è indubbiamente una forzatura se si pensa che si ricorre a *telecamere nascoste* nonostante l'art.4 dello Statuto dei Lavoratori ponga addirittura il divieto di posizionamento di *telecamere palesi* per l'effettuazione di controlli a distanza del lavoratore.

Il capo d'accusa è quasi sempre l'art. 572 c.p. e non l'art. 571 c.p. perché il primo è considerato "reato grave" e consente di richiedere l'autorizzazione alle intercettazioni. Stando alle frequenti assoluzioni e alle lievi condanne finora inflitte, l'ipotesi di reato ex art. 572, anziché ex art. 571, sembra avere carattere strumentale piuttosto che oggettivo.

Metodi d'indagine inadatti alla scuola con ricorso ad audiovideointercettazioni da telecamere nascoste con seguenti decontestualizzazione, selezione avversa, estrapolazione, drammatizzazione degli episodi contestati. Vale qui richiamare quanto afferma la Suprema Corte: *“In tema di maltrattamenti il giudice non è chiamato a valutare i singoli episodi in modo parcellizzato e avulso dal contesto, ma deve valutare se le condotte nel loro insieme realizzino un metodo educativo fondato sulla intimidazione e la violenza...”* (Cass. Sez. 6 n. 8314 del 25.06.96). Al contrario i video contestati vengono – come detto - estrapolati, selezionati e decontestualizzati (per un totale dello 0,1-0,4% - cioè una minima parte - delle intercettazioni registrate), quindi interpretati e drammatizzati da *non-addetti-ai-lavori*. Nessun peso viene invece attribuito al restante 99,9-99,6%, ritenuto professionalmente appropriato dagli inquirenti. Nessun giudice infine visiona per intero le centinaia di ore di AVI, nonostante la succitata sentenza della Suprema Corte.

Maltrattamenti a scuola: in numerosi casi i magistrati hanno constatato che i *“Reati non integrano la soglia del penalmente rilevante ma esauriscono al massimo la loro censurabilità con una sanzione disciplinare o in ambito civilistico”*. Assai diversa – se non addirittura incomparabile - la gravità dei *maltrattamenti in famiglia* (come evidenziato da alcuni giudici) che fa registrare fatti di cronaca mortali o di sangue.

Art. 572 c.p. contempla ed assimila i maltrattamenti in ambiente familiare e parafamiliare. Trattasi tuttavia di una approssimazione eccessiva come accennato nel punto precedente. La Cassazione penale (Sent. 7639 16 febbraio 2018) ha sottolineato fermamente che può definirsi *natura parafamiliare* quando sono presenti: a) *relazioni intense ed abituali*; b) *“consuetudini di vita” che si formano fra soggetti*; c) *soggezione di una parte nei confronti dell'altra*; d) *fiducia riposta dal soggetto debole rispetto a colui che assume una posizione di supremazia e da cui dunque si aspetta assistenza*. Se prendiamo in esame *l'ambiente scolastico* (parafamiliare) e lo confrontiamo con quello *familiare*, le differenze sono numerose e specifiche: a) *rapporto 1:1 (madre-figlio) vs. 1:29 (maestra-alunno)*; b) *stile educativo unico della madre a casa vs. stili educativi multipli a scuola (29+maestra)*; c) *ruolo materno nella crescita del bimbo in famiglia vs. ruolo della maestra nel processo di istruzione e socializzazione dell'alunno nella comunità*; d) *l'assenza pressoché totale della presenza maschile in ambito scolastico parafamiliare*; e) *abitazione è considerata dimora privata mentre la scuola è equiparata ad ambiente pubblico*. Alta è infine la possibilità che dei genitori si costituiscano in gruppo, facilitati da *social media* quali *WhatsApp*, per contestare la maestra rea di proporre un sistema educativo diverso dal loro è altissimo. Assai meno frequente, se non addirittura nulla, è la produzione di certificati medici recanti lesioni fisiche – pur sempre lievi quali graffi, lividi o escoriazioni – che possono anche essere state procurate in ambito extra-scolastico o tra compagni di classe.

Il *metro di giudizio* cui ricorrono i *non-addetti-ai-lavori* nel valutare le circostanze, nonché la *chiave di lettura* usata per trascrivere le intercettazioni, sono basati unicamente sul solo *vissuto personale* che non considera alcuno dei caratteri dell'ambiente parafamiliare prima illustrati. Non sorprende pertanto che normali azioni educative vengano scambiate dagli inquirenti per *“atti criminosi”* delle maestre che, talvolta *“in concorso tra loro intimidiscono i bambini con tono di voce alto e, con dito indice alzato, li minacciano dicendo loro: conto*

fino a 3!". Nemmeno costituisce sorpresa che atti di contenimento di disabili gravi vengano scambiati dagli *inquirenti* per violenze all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno.

La suprema Corte non è stata inoltre in grado di indicare esattamente che cosa costituisca mezzo lecito di correzione. Ha parlato di liceità «dei tradizionali mezzi di correzione» (Sez. VI, 16 febbraio 1983, Mancuso, in Cass. pen., 1984, p. 508, n. 362), senza però specificare quali essi siano, oppure ha optato per la definizione casistica, elencando una serie di strumenti disciplinari definiti illeciti per loro natura o per potenzialità di danno (frustate, punizioni umilianti e degradanti, colpi inferti con una cinghia di cuoio) (Sez. V, 9 maggio 1986, Giorgini, in Cass. pen. 1987, p. 1095, n. 855). Oggi è comunque da ritenersi bandito l'utilizzo a fini educativi di qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica. Resta tuttavia da chiedersi quali siano i mezzi di correzione o di disciplina, evidentemente leciti, cui fa riferimento l'articolo 571 Cp. Le pronunce di legittimità degli ultimi anni riguardano quasi esclusivamente casi in cui i mezzi utilizzati sono stati ritenuti non leciti. (Sez. VI, 08 ottobre 2002, n.43673, Pezzella in DeG - Dir. e giust., fasc.3, 2003, pag. 10).

Semplificando la questione possiamo affermare che ai fini del giudizio disponiamo della sola "lista nera" dei metodi correttivi illeciti, mentre non è ancora stata approvata e condivisa la "lista bianca" recante i correttivi leciti. Ne discendono prevedibili variabilità e difformità nella formulazione di sentenze pur per fatti criminosi analoghi.

Gli *inquirenti non-addetti-ai-lavori* sostengono quasi sempre che nella classe "*vige un clima di terrore*" non appena registrano il pianto di un alunno. Si tratta di un frequente errore di valutazione che vede l'inquirente considerare il pianto di un bambino come esclusiva angheria della maestra. Questa reazione (il pianto), peraltro assai frequente nella vita di un piccolo in età prescolare, produce comprensibilmente nell'adulto (genitore o inquirente che sia) un vissuto di sofferenza e di dolore, ma è da inquadrarsi in una dinamica educativa fisiologica. Il pianto, inoltre, rappresenta spesso uno *strumento manipolativo* del bambino che tenta di muovere a compassione l'adulto perché costui gli consenta di reiterare il proprio comportamento inadeguato. Negli anni il bambino acquisirà la capacità di evitare comportamenti inappropriati ma solo se gli adulti/educatori non cederanno alle sue "*manifestazioni di disperazione*".

Terminologia giuridica e drammatizzazione delle trascrizioni. In nessuno o rarissimi casi di PMS si sono riscontrate lesioni certificate o di una certa gravità ed è per questo motivo, probabilmente, che si è dovuto trovare un significato ampio al termine "*percossa*". La Suprema Corte ha infatti affermato che "*il termine "percuotere" previsto dall'art. 581 c.p. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (Cass. 5 sent. 4272/2015)*". Posto però che l'ambiente parafamiliare di una scuola dell'infanzia può raggiungere un rapporto maestra-bimbi di 1:29 (a differenza di quello materno-filiale di 1:1), a scuola è spesso indispensabile ricorrere a metodi spicci, sbrigativi e soprattutto tempestivi per tenere a bada tutta la classe senza escludere nessuno. Non si sottovaluti poi il fatto che il bimbo non ancora scolarizzato richiede un approccio fisico, oltre a una stretta vigilanza, cui è soggetta tutta la classe. In conclusione, la predetta definizione di percossa non sembra adattarsi alla dimensione scolastica poiché trascura quelle necessità pedagogiche proprie del rapporto maestra-alunno. Siamo di fronte all'ennesima

riprova che i metodi della giustizia mal si adattano alla dimensione scolastica che può e deve essere gestita dai suoi addetti ai lavori e non da esterni.

Abitualità e sistematicità delle condotte criminose a scuola. Il reato di *maltrattamenti in famiglia* (art. 572 c.p.) è integrato dall'*abitudine* e *sistematicità* delle condotte. Tuttavia, non è dato un criterio oggettivo per definire l'*abitudine* (una o più volte all'ora, al giorno, alla settimana, al mese, all'anno?), cosicché assistiamo inopinatamente all'applicazione di criteri empirici e soggettivi nelle diverse sentenze.

Le denunce di casi per Presunti Maltrattamenti a Scuola sono lievitate per il reato di *"violenza assistita"* che i genitori, costituitisi come parte civile, non devono dimostrare né certificare. La prospettiva di ottenere un facile indennizzo senza penalizzazione economica, per i molti che fruiscono del *"gratuito patrocinio"*, ha peggiorato le cose. Inoltre non viene mai considerata, né chiamata in causa o valutata, l'educazione familiare impartita ai bimbi, la loro condizione socioeconomica, la provenienza da altre etnie, razze, religioni, culture e via discorrendo.

Diseconomicità attività d'indagine e celebrazione processi: per ogni caso di PMS sono impiegate ingenti *risorse umane* (una decina di unità personale tra i soli inquirenti) e finanziarie per l'affitto di tecnologie con importi intorno ai 15.000 euro). Tali risorse pubbliche vengono sottratte ad altri e più meritevoli impieghi.

L'intervento della A.G. nei casi di PMS, anziché la valorizzazione del ruolo del dirigente scolastico (che talvolta nelle indagini è addirittura investito come "ausiliario di polizia giudiziaria) e delle altre figure professionali preposte (ispettore tecnico ministeriale), deve indurci a pensare se abbiamo imboccato la via giusta per risolvere il crescente fenomeno in Italia o abbiamo trasformato la palla di neve in valanga, gettando discredito sulla categoria professionale delle maestre.

Responsabilità del dirigente scolastico. Talvolta, i dirigenti scolastici preferiscono non intervenire, o addirittura sono loro stessi a denunciare all'A.G. il presunto comportamento criminoso della maestra, motivando la propria inerzia o azione ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. che impone al pubblico ufficiale di *denunciare immediatamente una notizia di reato*. Tale comportamento appare ineccepibile, ma vi è un'altra norma (art. 40 2° c del c.p.), solo apparentemente in conflitto col precedente, che richiama il dirigente alle sue responsabilità: *"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*. A conciliare le due disposizioni di legge viene in aiuto una sentenza della *Suprema Corte* che sembra fugare ogni dubbio: *"Deve essere confermato l'arresto della DS per il reato di maltrattamenti ai danni di alunni della scuola, ove l'indagata svolgeva le proprie funzioni di direttrice, allorché sia emerso dall'istruttoria che la stessa aveva omesso di esercitare i poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia, non impedendo così i maltrattamenti di altra insegnante (Cassazione n°38060 del 18/07/14)"*. Non è affatto casuale la sequenza con la quale la Suprema Corte richiama i doveri della dirigente che sono nell'ordine la *vigilanza*, quindi il *controllo*, poi la *segnalazione* e, solo da ultimo, la *denuncia*. In altre parole, la Cassazione conferma che il dirigente scolastico ha un ruolo e possiede dei compiti da svolgere cui non può derogare limitandosi a fare da passacarte delle altrui (di genitori e colleghe) denunce. L'intervento tempestivo e

appropriato del DS ha il duplice vantaggio di tutelare immediatamente i minori (a differenza di una lunga indagine che vedrebbe esposti gli stessi a eventuali violenze) e di affrontare la questione tra persone competenti, cioè *addetti ai lavori*, e non profane perché esterne alla scuola.

Gravi conseguenze per maestre indagate per la gogna mediatica: al discredito professionale di un'intera categoria vanno annoverati i problemi individuali di salute (*Sindrome Post Traumatica da Stress, depressione, tentati suicidi, tumori, immunopatie etc*) e finanziari (parcelle avvocati, perizie, spese processuali, sanzioni, indennizzi, sospensioni e licenziamenti).

In conclusione, se l'Italia è l'unico Paese occidentale a presentare il fenomeno dei PMS non lo si deve alla presunta "*perversa indole*" delle maestre italiane ma alla "*cortocircuitazione del DS*" che rimette a *inquirenti non-addetti-ai-lavori* la risoluzione di problemi squisitamente scolastici e professionali di competenza del dirigente scolastico.

5. Proposta di un metodo risolutivo per i casi di PMS

Dopo aver analizzato il crescente fenomeno, esclusivamente italiano, dei PMS, proviamo a ipotizzare una soluzione che sia ottimale innanzitutto per l'incolumità dei bambini. L'intervento deve essere tempestivo, effettuato da addetti ai lavori, rispettoso delle maestre nonché dell'utenza (genitori) e deve soprattutto evitare di incappare nelle criticità finora evidenziate. Se dunque vi sarà l'intenzione di prendere atto della situazione fallimentare venuta a crearsi con la crescita esponenziale del fenomeno dei PMS, tutto italiano, la risoluzione della problematica può rivelarsi percorribile attraverso pochi semplici passaggi.

Occorre innanzitutto attuare un accordo tra i dicasteri della **Giustizia** (MGG) e dell'**Istruzione** (MPI) affinché ogni eventuale denuncia per PMS di genitori o colleghi insegnanti venga dirottata al dirigente scolastico che, a sua volta, intraprenderà ogni azione utile a verificare e far rientrare le doglianze del caso. L'A.G. non avvierà indagini per proprio conto se prima non avrà attivato il dirigente scolastico che avrà l'obbligo di riferire in tempo utile gli sviluppi all'A.G. stessa. Questo è, a tutti gli effetti, il sistema adottato nel Regno Unito.

Il MPI dovrà ribadire ai dirigenti scolastici che compete loro il controllo e la vigilanza sull'attività professionale delle maestre a garanzia dell'incolumità degli alunni. Il loro compito consiste nell'intervenire con gli strumenti a disposizione (colloquio, affiancamento, ispezione, sospensione cautelare, accertamento medico etc) ai sensi del 2° comma art.40 c.p. e non può limitarsi a una denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.

Il dirigente, a inizio di ogni anno scolastico, è tenuto a informare insegnanti e genitori che ogni lamentela deve essere a lui rappresentata evitando il passaggio diretto dalla A.G. che la girerebbe comunque al Capo d'Istituto. Il preside convocherà a colloquio gli insegnanti oggetto di lamentela e cercherà di appianare con loro ogni motivo di contrasto.

Poiché il lavoro di maestra della Scuola dell'Infanzia è considerato “*gravoso*” in quanto soggetto a *elevata usura psicofisica*, il dirigente è tenuto ad applicare l'art. 28 del DL 81/08, se del caso ricorrendo alla sospensione cautelare di cui all'art.3 del DPR 171/11 per l'accertamento medico in CMV.

Qualora le cause del malcontento, anziché risolte, fossero oggettivamente aumentate, il dirigente scolastico attiva l'ispezione all'USR. Solo in caso di rischio imminente per l'incolumità dei bimbi, si rivolge alla A.G. certificando ogni tentativo di conciliazione esperito.

CAPITOLO 2

Obblighi e responsabilità del Dirigente Scolastico

a cura dell'Avv. Manuela Rinaldi (Avvocato Cassazionista, Docente a Contratto Titolare dell'insegnamento Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo- Sede Teramo e Docente d'area (e tutor) Diritto del lavoro Facoltà di Economia Università Telematica Internazionale Uninettuno)

Sommario: 1. Introduzione; 2. Poteri e doveri, obblighi e responsabilità del DS; 3. Procedimento penale e procedimento disciplinare; 3.1. La sospensione cautelare; 4. Le telecamere, l'articolo 4 L. 300/1970 e il "diritto alla riservatezza" del lavoratore 4. 1. *I due Casi: "Piacenza 2017" e "Milano 2016"*

1. Introduzione

Il diritto del lavoro, ed in particolar modo con attenzione ad obblighi e responsabilità del personale scolastico e non e del dirigente scolastico in primis, entra in contatto con il mondo della scuola soprattutto quando si parla di maltrattamenti (*rectius* presunti) verso i minori.

Come noto, soprattutto sulla figura del dirigente scolastico ricadono sia le responsabilità in generale di gestione della struttura amministrativa a cui lo stesso è preposto, che la responsabilità di tipo sia penale che civile.

Infatti risponde, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito di sicurezza sul lavoro, per eventuali incidenti avvenuti all'interno dell'edificio scolastico, anche il preside personalmente unitamente al RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il ruolo, poi, dei dirigenti scolastici di fronte ad episodi in cui i bambini vengono maltrattati (o comunque dinanzi ad un presunto maltrattamento) è ancora più delicato.

La prima domanda che ci si deve porre nell'ambito trattato è: **quali sono i doveri/obblighi e poteri del dirigente scolastico?**

2. Poteri e doveri e obblighi e responsabilità del DS

Si deve, anzitutto, ricordare che l'insegnante, nell'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale e, come tale, è tenuto a denunciare (**quantomeno al**

proprio dirigente scolastico) tutti i reati a cui assiste nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il DS, pertanto, si occupa di gestire, amministrare e coordinare le attività che si svolgono all'interno della scuola.

Norma cardine e fondamentale in tema di responsabilità dei dipendenti pubblici è l'art. 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative [da intendersi sia come responsabilità disciplinare che contabile], degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

Le responsabilità dei dirigenti scolastici sono infinite; in tema di responsabilità occorre poi evidenziare, come già accennato, che vi sono la responsabilità amministrativa, quella civile e quella penale; ad esempio il DS è responsabile in tema di sicurezza sul lavoro (art. 28 D. lgs. 81/2008 in particolar modo); per incidenti/infortuni di alunni e personale; in tema di "maneggio di denaro"; in tema di danno da mobbing. Si configura una fattispecie di responsabilità amministrativa nell'ipotesi in cui un'amministrazione sia stata chiamata a risarcire il danno morale e il danno da mobbing prodotti dalla condotta sprezzante e vessatoria di un preside nei confronti dei suoi docenti. Trattandosi di danno erariale indiretto (conseguente ad una condanna dell'amministrazione per fatti commessi da un proprio dipendente), la vicenda trae appunto origine dalla sentenza del giudice del lavoro, che, in accoglimento della domanda dei docenti mobbizzati, ha condannato il ministero della Pubblica Istruzione a risarcire i docenti per i danni subiti (ai sensi degli articoli 2087, 2043 e 2049 del codice civile) dalla condotta vessatoria tenuta dal loro preside (il danno biologico quantificato tra il 15% e il 18%; il danno morale, in relazione ai fatti integranti astrattamente i reati di ingiuria e diffamazione nonché il danno per le maggiori spese di viaggio e per i disagi conseguenti al trasferimento in istituto più lontano dal luogo di residenza, domandato dagli insegnanti a seguito dei fatti oggetto del ricorso). (Corte dei conti, Sezione 3, 25 ottobre 2005, n. 623).

Ancor più, e per quanto qui di interesse, il DS ha responsabilità in tema di PMS; i minori, infatti, oltre a poter essere gli autori del reato, sono spesso vittime di abusi e/o di reati; il personale docente, ed in generale quello scolastico, assolve ai propri obblighi in tale campo, riferendo al DS la "notizia di reato" di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il DS, quindi, una volta venuto a conoscenza di tale notizia deve provvedere alla denuncia presso le competenti autorità.

La giurisprudenza del 2014 ha precisato che “E’ illegittima l’ordinanza che disponga una misura cautelare personale, laddove, in presenza di reato attribuito ai sensi dell’art. 40 comma 2 codice penale (a mente del quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), si limiti ad indicare genericamente la violazione di indistinti doveri di vigilanza o di intervento, dovendo invece precisarne le fonti normative e contrattuali, con specificazione della condotta omissiva ritenuta illecita” (Maltrattamenti scolastici e responsabilità del Dirigente d’Istituto – Cassazione Penale, Sez. VI, 3 gennaio 2014 n. 99).

Il Dr. Lodolo D’Oria in uno dei suoi innumerevoli scritti in materia ha affermato testualmente che ... *“Abbiamo potuto constatare che un’indagine per Pms è effettivamente “professionale” perché riguarda l’operato di insegnanti, sul loro posto di lavoro, in orario di servizio, alle prese con la piccola utenza. Per questo motivo è d’uopo che di simili problemi si occupi il dirigente scolastico che ha la necessaria cultura e tutti gli strumenti a disposizione per farvi fronte. L’unica cosa che deve pertanto fare l’AG consiste nel rimettere al dirigente eventuali denunce che dovessero venire da genitori, rinunciando a promuovere indagini con telecamere nascoste (per tutti i numerosi limiti) e interminabili procedimenti penali”.* (si veda per i riferimenti dr. Lodolo D’Oria, <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-dr-vittorio-lodolo-doria-fenomeno-in-forte-crescita-centrale-il-ruolo-del-dirigente-scolastico/>).

Dopo aver ricevuto una segnalazione, molto spesso, la polizia, dietro autorizzazione del PM provvede ad installare delle telecamere nascoste all’interno dell’edificio scolastico al fine di avere certezza (giuridica) della sussistenza del reato.

Ma citiamo qualche altra norma; ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 572 del codice penale, chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni; la giurisprudenza ha affermato che “Integra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e non quello di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) la condotta dell’insegnante di scuola elementare il quale sottoponga gli allievi a violenze fisiche e morali (nella specie, costringendoli a restare in piedi, distruggendo i loro giochi, picchiandoli) in quanto le suddette violenze non possono mai rientrare nell’uso legittimo dello “ius corrigendi” (Cassazione penale, sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 43673)”.

Ancora la Cassazione (si veda. VI Penale sentenza n. 4170/2016) ha fatto il punto in merito alle violenze a scuola, tracciando un discrimine tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione.

Secondo la Corte, le violenze a scuola praticate in modo sistematico, anche laddove l'intento sia la correzione, non possono rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione.

Tuttavia, concretizzano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di applicazione del principio.

Sempre il Dr. Lodolo D'Oria nel suo intervento (al punto 6) ha precisato che *"....Il capo d'accusa è quasi sempre l'art. 572 c.p. e non l'art. 571 c.p. perché il primo è considerato "reato grave" e consente di richiedere l'autorizzazione alle intercettazioni.* Stando alle frequenti assoluzioni e alle lievi condanne finora inflitte, l'ipotesi di reato ex art. 572, anziché ex art. 571, sembra avere carattere strumentale piuttosto che oggettivo".

Cosa deve intendersi con la parola maltrattamenti? Non solo quelli fisici ma anche quelli psicologici, quali le umiliazioni di un singolo alunno dinanzi a tutta la classe.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 30221 del 30 ottobre 2020), perfino la deposizione del minore vittima di maltrattamenti può essere valida per giustificare una condanna.

Come sappiamo, il DS è tenuto a **vigilare su ciò che accade nell'istituto**; su di lui incombe anzitutto un obbligo di vigilanza; il DS ha facoltà di avviare una sorta di "indagine interna" al fine di verificare la sussistenza o meno dei maltrattamenti; spesso una soluzione "alternativa" alla denuncia all'autorità giudiziaria potrebbe essere preferibile, al fine di non ingolfare il sistema giustizia non avendo la certezza, ma solo un sospetto, di presunti maltrattamenti.

Altre due principali incombenze medico-legali del DS sono la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'incolumità dell'utenza.

Come noto, dopo la verifica di eventuali comportamenti non conformi ai propri obblighi di insegnante, solo il DS ha la facoltà di poter agire in modo tempestivo attraverso il c.d. **provvedimento di sospensione cautelare** (di cui si dirà meglio in seguito), al fine di evitare, o cercare di evitare, ulteriori danni, disagi e traumi alla piccola utenza.

Ma troppo spesso si "arriva direttamente" dinanzi all'autorità competente per sporgere querela senza aver avuto modo di "parare e cercare un confronto con il docente".

Sicuramente, come noto, l'omissione dell'intervento di DS a sporgere denuncia potrebbe ricadere nell'alveo del reato p.e.p. dall'articolo 40 c.p.p. secondo comma (non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo)

Lo stesso Dr. Lodolo D'Oria nel suo precedente capitolo e intervento: ... *“il 92% delle denunce di PMS avviene direttamente presso l'A.G. a opera dei genitori dei bambini. Saltare il confronto col dirigente scolastico equivale a voler dare connotazione penale alla condotta della maestra ancora prima che professionale. Questa cortocircuitazione del preside sta alla base della differenza di denunce per casi di PMS con gli altri Paesi che risolvono i problemi direttamente in ambiente scolastico senza cercare interventi esterni (della A.G.)”*.

Senza dubbio l'autorità giudiziaria ha tempi di intervento non troppo celeri (per via delle procedure da rispettare, ovvero dalla denuncia, le indagini, la raccolta di informazioni, l'installazione spesso di telecamere, con previa richiesta e autorizzazione (tempi da settimane a qualche mese) ecc.; pertanto è facile, anzi quasi scontato che dalla segnalazione al DS e il provvedimento magari di interdizione del docente da parte dell'autorità giudiziaria passino parecchi mesi, con il rischio che la situazione “invece di migliorare possa precipitare”.

Per concludere utilizzo e faccio mie proprie le parole del Dr. Lodolo D'Oria il quale si domanda: *“Nel caso di un sospetto maltrattamento da parte di una maestra a danno degli alunni non sarebbe preferibile e auspicabile (se non obbligatorio per legge) un intervento tempestivo e risoluto del dirigente scolastico anziché filmare e documentare i suddetti episodi di nascosto per intere settimane, ovvero per interi mesi?”*. (<https://www.gildavenezia.it/maltrattamenti-a-scuola-meglio-il-dirigente-che-vigila-sullincolumita-degli-studenti-che-le-telecamere/>).

E' questa forse una delle maggiori criticità nell'ambito dei PMS, ovvero il fatto che manchi una sorta di conciliazione, procedimento preventivo (più immediato e veloce) ovvero delle c.d. ADR (*alternative dispute resolution*) al fine di non ingolfare il sistema giustizia – magari – con dei casi che ben potranno e/o potrebbero essere risolti in sede “conciliativa” ponendo particolare attenzione alla formazione e informazione (preventiva) di tutto il personale, scolastico e non ed, in primis, del DS, anzitutto con tutti i mezzi che si hanno a disposizione, (l'accertamento medico e finanche l'affiancamento, fino ad arrivare alla sospensione cautelare di cui si dirà un po' meglio nel prosieguo).

A sommo parere della scrivente, un'adeguata formazione del personale (DS), adeguati mezzi di prevenzione (quali quelli di cui sopra), maggiori ed ampi poteri al DS e preventiva conciliazione/ADR/Arbitrato ecc. potrebbero risolvere molte

delle questioni che spesso dopo anni di battaglie giudiziarie e procedimenti disciplinari si concludono con “assoluzioni piene” per il docente che, però, ormai ha perso ogni dignità personale e professionale e che ben difficilmente potrà trovare riabilitazione nel mondo lavorativo (e anche sociale in generale).

3. Procedimento penale e disciplinare

Ma... Cosa accade al docente indagato? Questa è un'altra domanda che merita una approfondita risposta, soprattutto con riguardo a tutte le conseguenze e risvolti.

Comincio col dire che dell'aspetto prettamente penalistico e procedurale si è occupata la Collega Quarta e pertanto mi limiterò in questo intervento a fornire degli spunti di riflessione tra, appunto, il procedimento penale e quello disciplinare.

Normalmente il fatto che venga avviato un procedimento penale a carico di un docente per PMS è spesso o meglio quasi sempre accompagnato dall'avvio di un procedimento disciplinare dinanzi al competente ufficio scolastico.

I due procedimenti, penale e disciplinare, hanno “finalità” distinte, il primo ha quale scopo quello di accertare la responsabilità penale ove si supponga l'esistenza di un reato; è da ricordare che, una volta che è stato instaurato il procedimento penale a carico dell'insegnante, già durante la fase delle indagini preliminari, il giudice potrà, a seconda della gravità dei casi, disporre l'applicazione di una misura cautelare a suo carico.

Tali misure cautelari (personali – coercitive [obbligatorie e custodiali] e interdittive - o reali) possono essere disposte nel momento in cui vi sia il rischio concreto che l'indagato o imputato possa darsi alla fuga, possa inquinare le prove, alterarle o distruggerle o che possa commettere altri reati o possa reiterare quello per cui si sta già procedendo

Il procedimento disciplinare è invece connesso al rapporto di lavoro che lega il dipendente al proprio datore che ha il dovere/potere di irrogare le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali o di legge; la violazione di tali obblighi infatti comporta l'avvio di un procedimento disciplinare finalizzato ad accertare effettivamente le infrazioni commesse e quindi alla irrogazione delle conseguenziali sanzioni (si veda anche <https://www.gildavenezia.it/maltrattamenti-a-scuola-cosa-rischia-linsegnante/>).

Il codice di condotta valido per i dipendenti della pubblica istruzione sanziona con la sospensione dal servizio (e la privazione della retribuzione da undici giorni fino a sei mesi) il pubblico dipendente che abbia commesso atti o comportamenti lesivi della dignità altrui o abbia posto in essere molestie di carattere sessuale anche una sola volta o che non riguardino allievi e studenti.

Per quanto concerne le ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro è bene ricordare che le motivazioni che conducono o meglio che potrebbero condurre, appunto, al licenziamento (con o senza preavviso) del docente sono le più disparate, potendo derivare sia da gravi violazioni che da illeciti disciplinari, a mero titolo esemplificativo, si ricorda l'aver arrecato intenzionalmente danno all'istituto, agli studenti e alle famiglie o l'aver violato ordini e direttive connesse allo svolgimento delle proprie mansioni; anche l'incapacità professionale o la non idoneità possono essere motivo di licenziamento, che siano esse dovute a scarso rendimento o a motivi di salute; **abusi del potere** derivato dal ruolo ricoperto.

È bene precisare sin da ora che per quanto concerne il licenziamento senza preavviso esso può ravvisarsi quando siano accaduti atti più gravi come la falsa attestazione della propria presenza a lavoro, aver dichiarato o documentato il falso al momento dell'inizio del rapporto di lavoro; ma anche – per quanto qui di maggior interesse - per aver messo in atto **comportamenti aggressivi, violenti o ingiuriosi** che ledono l'onore e la dignità dei soggetti e delle istituzioni.

Non è detto che i due procedimenti, penale e disciplinare, vadano di pari passo; anzi, nella maggior parte dei casi spesso hanno esiti contrastanti; questa, a sommosso parere di chi scrive, rappresenta un'altra criticità nell'ambito dei PMS.

Nella realtà dei fatti, può infatti ben accadere che il procedimento disciplinare possa concludersi con una archiviazione e quello penale con una sentenza irrevocabile di condanna; in tal caso dovrà "riaprirsi il procedimento disciplinare per "adeguare le due decisioni"; può ancora accadere che il procedimento disciplinare possa concludersi con l'irrogazione di una sanzione differente dal recesso dal rapporto di lavoro mentre quello penale con una sentenza per cui è previsto il licenziamento del dipendente; in tal senso occorrerà adeguare le due "decisioni" e quindi riaprire il primo procedimento.

Ancora, potrebbe verificarsi che in sede disciplinare il procedimento si concluda con una sanzione di condanna, mentre il giudice, in sede penale, potrebbe emettere una sentenza di assoluzione perché il fatto così come addebitato al lavoratore - non sussiste, oppure perché il fatto non costituisce reato ecc.; in tal caso, nella prima ipotesi sarà cura del lavoratore che se vorrà dovrà far riaprire il procedimento al fine di ottenere il giusto ristoro.

In una indagine di Orizzonte Scuola sui procedimenti e sanzioni disciplinari è stato rilevato che: *“...La rilevazione del primo quadrimestre da parte della Funzione Pubblica evidenzia come sia la scuola, suo malgrado in questo caso, la “regina” dei procedimenti disciplinari... Sono ben 421 procedimenti disciplinari avviati nella scuola, 192 conclusi, 134 sanzioni minori, 15 sospensioni dal servizio, 15 fino a 10 giorni, 43 archiviazioni, oltre il 45% conclusi. Dati sicuramente impressionanti. Bisogna ricordarsi che in base al DLGS 165 del 2001 il dirigente scolastico ha l’obbligo di avviare un procedimento disciplinare nel caso in cui sia a conoscenza di fatti inquadabili come illeciti disciplinari, perché in caso di mancata azione lo stesso dirigente rischierebbe a sua volta un procedimento disciplinare. Ma il fatto che le archiviazioni siano state solo 43 a fronte di 421 procedimenti avviati, ciò lascia intendere che il potere sanzionatorio nella scuola è effettivamente alto e determina contenziosi importanti.*

Ricordiamo che la competenza per legge dei procedimenti disciplinari per il dirigente scolastico andrebbe dal richiamo verbale, previsto per gli ATA e che ora deve sottostare alle garanzie degli ordinari procedimenti disciplinari, fino alla sospensione a 10 giorni, anche se su questo aspetto continuano a sussistere un dibattito anche in dottrina non omogeneo”. (<https://www.orizzontescuola.it/procedimenti-disciplinari-contro-docenti-ed-ata-e-boom/>).

Secondo la GILDA, per quanto concerne il procedimento disciplinare, *“ci vuole il Consiglio superiore della docenza. Per risolvere i problemi legati agli “errori” nella gestione dei procedimenti disciplinari ci vuole una soluzione radicale.*

Non è neppure sufficiente istituire un apposito servizio ispettivo presso gli Uffici scolastici regionali che esamini i ricorsi in sede amministrativa, come prevede un disegno di legge presentato nei mesi scorsi dalla senatrice Bianca Laura Granato (M5S).

Ne è convinto Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, che sostiene: “I casi di abuso di sanzioni disciplinari contro i docenti sono sempre più numerosi, a dimostrazione del fatto che il diritto ad un giudice terzo, nel procedimento, non è evidentemente garantito”.

“È urgente modificare il sistema – aggiunge Di Meglio – anche perché non è possibile che per rimediare agli errori commessi dai dirigenti scolastici i docenti siano costretti a ricorrere in tribunale e a sobbarcarsi spese legali spesso insostenibili a causa dei loro magri stipendi”.

Il riferimento al caso della maestra del Pavese sospesa per un giorno dal servizio perché ‘colpevole’ di aver denunciato alle forze dell’ordine i maltrattamenti subiti a casa da una sua alunna è del tutto evidente”.

<https://www.tecnicadellascuola.it/procedimento-disciplinare-ci-vuole-il-consiglio-superiore-della-docenza-secondo-la-gilda> ottobre 2019).

3.1 La sospensione cautelare

Come già abbiamo accennato in precedenza, è possibile che, nelle more del giudizio, l'insegnante possa essere sospeso in via cautelare.

È bene precisare che la sopra citata sospensione cautelare non rientra tra le sanzioni disciplinari ma rappresenta un **provvedimento meramente provvisorio**.

Tale provvedimento, infatti, ha lo scopo di allontanare dal servizio il dipendente quando ciò venga richiesto, o meglio giustificato da particolari ragioni connotate da gravità.

Sia la dottrina che la giurisprudenza sul tema hanno, infatti, ricordato che la sospensione cautelare ha il precipuo scopo di evitare che un soggetto che sia sottoposto a procedimento disciplinare o ancor più penale, (per rispondere di un reato o infrazione grave) in attesa del suddetto procedimento possa continuare a prestare servizio con pregiudizio per la regolarità dello stesso e con il pericolo/rischio che il dipendente possa continuare a perpetrare infrazioni e reati e che soprattutto possa inquinare le prove a proprio carico.

La dinamica e le casistiche sono pressoché identiche e ricorrenti, ovvero l'insegnante riceve "lettera di richiesta di chiarimenti dal DS" ovvero contestuale avvio del procedimento disciplinare dall'Ufficio Scolastico Regionale (Ambito Territoriale di competenza); l'avvio di tale procedimento ha quale "incipit" la denuncia/segnalazione/lamentela di qualche genitore.

Nella lettera/avvio del procedimento disciplinare viene contestato al docente il comportamento ritenuto "illegittimo/contrario alle norme" di abuso/aggressivo ecc. nei confronti di un determinato alunno (o più alunni).

Da tale punto avrà inizio il percorso/calvario tutto in salita per il docente, sia in campo disciplinare che penale, ove dovrà farsi assistere rispettivamente da sindacalisti (art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 c.d. Statuto dei lavoratori) e legali di fiducia.

Dopo anni spesso tali procedimenti si concludono, come già detto, positivamente per il docente, ma tale "assoluzione non risuona nelle cronache come, al contrario, di quanto avvenga per l'avvio dell'azione penale e disciplinare.

Ecco perché, come ipotizzato dal Dr. Lodolo D'Oria e anche "avallato" dalla sottoscritta sarebbe auspicabile un intervento (anche come obbligatorietà) preventivo, con l'assistenza magari anche del sindacato, in tema di procedimento avviato e da avviare all'interno dell'istituto scolastico con poteri al DS (prima di denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria), adeguatamente formato in tal senso e costantemente sottoposto ad aggiornamento professionale.

Tale intervento tempestivo potrebbe essere risolutivo e ben più veloce rispetto al procedimento ordinario, e di maggior garanzia per la vittima, sia essa il minore che il "docente" – magari incolpato senza supporto giuridico di fatto e di diritto.

Una recente giurisprudenza è intervenuta in tema di assoluzione di una insegnante di scuola dell'infanzia dal reato di abuso dei mezzi di correzione (Trib. Sez. I pen., 18 maggio 2020).

"Nel marzo 2016, l'U.S.R. Puglia-A.T. Bari avvia, su richiesta di una dirigente scolastica, un procedimento disciplinare nei confronti di un'insegnante della scuola dell'infanzia, contestandole comportamenti aggressivi nei confronti di alcuni alunni; il procedimento disciplinare veniva avviato sulla base della relazione della dirigente scolastica e di qualche dichiarazione resa, su richiesta della dirigente, da altri insegnanti di quella scuola.

La docente si rivolge immediatamente alla Gilda degli Insegnanti di Bari, facendosi assistere dall'avv. Raffaella Romano dapprima con una richiesta di accesso agli atti e, successivamente, in sede di 'controdeduzioni' nel procedimento disciplinare.

Intanto, i genitori sporgono denuncia nei confronti dell'insegnante, a ciò incoraggiati dal dirigente scolastico (come racconteranno all'ufficiale di P.S. che ne raccoglierà la deposizione). Per questa ragione, a giugno 2016 l'U.S.R.-A.T. Bari sospende il procedimento disciplinare, in attesa degli esiti degli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.

A settembre 2016, la docente riceve l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione e disciplina). Per questa ragione, non senza i prevedibili patimenti dovuti all'incognita di un procedimento penale a suo carico e delle possibili ripercussioni sulla sua onorata carriera di insegnante, la docente si rivolge agli avv.ti Raffaella Romano e Damiano Somma del Foro di Bari, i quali in sede dibattimentale evidenzieranno le aporie e contraddizioni delle dichiarazioni rese dal personale scolastico (ivi compresa la dirigente) e chiederanno l'assoluzione della docente con formula piena

All'esito di un'ampia istruttoria, il 18 maggio 2020 la Prima Sezione Penale del Tribunale di Bari ha assolto la docente dal delitto, a lei ingiustamente ascritto ex art. 571 c.p., <<perché il fatto non sussiste>>, indicando in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza". (<http://www.infodocenti.it/insegnante-di-scuola-dellinfanzia-assolta-dal-reato-di-abuso-di-mezzi-di-correzione-trib-bari-i-sez-penale-18-maggio-20/>).

Sempre parlando di "cronaca" anno 2019, "L'Ufficio Scolastico Regionale sta lavorando affinché tutto torni alla normalità nella scuola materna statale "Camelot", asilo di Venafro in cui due maestre sono state sospese dal lavoro perché accusate di maltrattamenti nei confronti di minori. Dare serenità ai bambini, questa è la priorità delle istituzioni scolastiche. Per questo motivo sono già state nominate due nuove insegnanti per sostituire le due maestre finite nell'occhio del ciclone, ha spiegato la direttrice regionale Anna Paola Sabatini che ha incontrato il dirigente scolastico dell'istituto Testa e i genitori degli alunni che hanno subito tali maltrattamenti. L'Ufficio Scolastico, inoltre, come da prassi, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti delle due indagate che ora rischiano il licenziamento.

Probabilmente già lunedì, dinanzi al gip Arlen Picano, si terranno gli interrogatori di garanzia nei confronti delle due indagate che dovranno rispondere alle accuse poste in essere contro di loro dagli inquirenti. Oltre 150 i casi di violenza documentati dalla Squadra Mobile di Isernia che ha condotto le indagini a seguito delle denunce da parte di alcune madri. Solo venti giorni di registrazioni sono bastati affinché gli agenti si facessero un'idea di quello che accadeva all'interno di quelle classi. Le vittime dei maltrattamenti sono bambini dai 2 ai 5 anni vittime, secondo l'accusa di sevizie e minacce sia verbali che fisiche. Ha destato scalpore, inoltre, la legge del taglione che sarebbe stata imposta ai piccoli alunni, costretti a farsi giustizia da soli nei confronti del compagno di banco. Al Camelot, per gli investigatori e da quanto si evince dai video, i bambini sarebbero stati maltrattati non solo quando litigavano tra di loro o disobbedivano, ma anche quando coloravano male o non svolgevano alla perfezione i compiti assegnati.

Intanto uno dei legali delle due maestre, l'avvocato isernino Gianni Perrotta non ha voluto sbilanciarsi in merito alla linea difensiva che intende adottare, sottolineando al contempo che non ha gradito la spettacolarizzazione di quanto accaduto messa in atto anche dalle autorità inquirenti". (<https://quotidianomolise.com/maltrattamenti-a-venafro-ora-le-due-insegnanti-rischiano-il-licenziamento/>).

Ancora la cronaca, anno 2014 "SCARMAGNO. Maestre accusate di maltrattamenti agli alunni: entro questa settimana l'ex Provveditorato deciderà le

sanzioni disciplinari a carico di entrambe. Che alle elementari Olivetti di Scarmagno hanno prestato servizio fino a metà ottobre, quando è esploso il caso dei presunti maltrattamenti in una terza elementare oggi quarta, con la richiesta di archiviazione della Procura di Ivrea e l'opposizione a tale richiesta da parte degli avvocati dei 8 genitori che avevano sporto denuncia ai carabinieri.

Caterina Irma Vesco, l'insegnante di matematica di Bessolo, 54 anni, comparirà davanti al collegio disciplinare dell'Ufficio scolastico regionale oggi pomeriggio, mercoledì 19, alle 15.

Domenica Roncaglione, 60 anni, insegnante di italiano che abita ad Agliè, lo farà invece venerdì 21, alle 10. L'una assistita dall'avvocato Annunziato Filieri, di Torino, l'altra dal collega Agostino Liotta, a sua volta del Foro di Torino. Intanto è atteso il pronunciamento del gip circa la richiesta di archiviazione del pm Chiara Molinari, decisione pare per febbraio. Se per la parte penale, dunque, i tempi sembrano allungarsi, la scuola arriva invece a mettere un punto sulla vicenda già oggi, con la convocazione di Vesco davanti al collegio disciplinare. Filieri ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti: «Viste le contestazioni, la signora rischia da 11 giorni a 30 giorni di sospensione, non il licenziamento – precisa il legale –. Tengo a sottolineare che la situazione che emerge dagli atti è tutta un'altra cosa rispetto a quanto è uscito sui giornali. Le vengono contestate affermazioni che di penale non hanno niente di niente». E l'argomento che una delle due avrebbe buttato lì alla classe, chiedendo «chi preferiresti uccidere per primo, mamma, papà o il fratellino?». «La mia cliente è un'insegnante di matematica, non ha mai posto questa domanda agli alunni». Piena condivisione, ovviamente, da parte di Filieri rispetto alla linea del pm Chiara Molinari. Quanto agli avvocati dei genitori, Celere Spaziante e Marco Morelli, si cercano genitori che hanno «vissuto vicende analoghe con una delle due insegnanti in passato». (<https://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2014/11/19/news/maltrattamenti-a-scuola-maestre-in-provveditorato-1.10343721>).

Ancora, cronaca 2013, "TRENTO. Raccogliere le preoccupazioni di due mamme su presunti maltrattamenti da parte di una maestra è costato caro a un'operatrice d'appoggio della scuola dell'infanzia equiparata di Cognola gestita dalla Fondazione B. Kofler. È stata licenziata praticamente in tronco con l'accusa di aver diffuso notizie che gettavano discredito sulla scuola. Non solo. Dopo che il giudice del Lavoro Giorgio Flaim e il Tribunale avevano reintegrato l'operatrice, la Fondazione, presieduta da Roberto Avanzi, l'ha sospesa dal lavoro in attesa dell'esito del processo penale avviato dalla querela per diffamazione presentata dalla maestra accusata dai genitori di aver maltrattato alcuni bambini. Da notare anche che la scuola aveva licenziato e poi, in tutta fretta ha reintegrato, anche una maestra che nella causa di lavoro aveva testimoniato a favore dell'operatrice

confermando i maltrattamenti. Una situazione intricata che tormenta ormai da mesi la scuola materna di Cognola che è gestita dalla Fondazione Kofler. L'operatrice d'appoggio aveva raccolto le confidenze di una mamma. La donna riferì il racconto della figlia. La bambina le aveva detto che un giorno la sua maestra aveva preso per un braccio e fatto sedere un bambino vivace che cadde a terra e si fece male

La maestra, sempre nel racconto della bambina, disse al piccolo: "Ti sei fatto male? Ti sta bene!". La stessa madre riferì altri episodi di minore gravità. L'operatrice d'appoggio disse di essere a conoscenza dell'episodio più grave e di aver assistito anche ad un fatto simile quando la maestra sotto accusa da parte dei genitori avrebbe scaraventato fuori dall'aula un bambino. L'operatrice, poi, suggerì alla mamma che si era rivolta a lei di parlare con il presidente della Fondazione Kofler, Avanzi. Aggiunse anche che il presidente era a conoscenza dei fatti in questione, ma che non aveva fatto nulla fino a quel momento. Questo è bastato per farle perdere il posto di lavoro. Secondo i responsabili della Fondazione Kofler l'operatrice avrebbe «gettato discredito sulla scuola e avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede». L'operatrice si è rivolta all'avvocato Gianfranco de Bertolini e ha impugnato il licenziamento con il procedimento d'urgenza. Durante la causa un'altra maestra della scuola ha testimoniato confermando di aver ricevuto confidenze sia da operatrici d'appoggio che da inservienti su presunti maltrattamenti inferti ai bambini dalla maestra di cui si lamentavano i genitori. Invece di prendere provvedimenti nei confronti della maestra accusata di maltrattamenti, la Fondazione Kofler ha preferito licenziare quella che ha testimoniato. Ma ha dovuto fare marcia indietro alla velocità della luce riassumendola dopo appena tre giorni. Poi, il giudice ha deciso il reintegro dell'operatrice licenziata ingiustamente e ha condannato la scuola a risarcirla delle mensilità perdute. Nel frattempo, però, la maestra accusata di maltrattamenti ha cambiato scuola e ha denunciato per diffamazione l'operatrice che è stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio dalla Fondazione Kofler". (<https://www.giornale.trentino.it/cronaca/trento/operatrice-di-asilo-licenziata-perch%C3%A9-denuncia-maltrattamenti-1.1295838>).

Tutti questi fatti e molti altri, facilmente "rintracciabili con una semplice ricerca su google" hanno avuto una grande risonanza mediatica all'avvio del procedimento o comunque sia alla conoscenza della notizia, ma ben poco, se non nulla, viene detto circa la conclusione degli stessi procedimenti, spesso a favore del docente.

Questa è anche un'altra criticità o comunque un gap che si crea in questo tipo di procedimenti e a cui, a parere della scrivente, occorre porre rimedio, anche in via legislativa, fornendo al DS tutti gli strumenti necessari affinché, in via preventiva e preliminare, possano avviarsi procedimenti interni.

4. Le telecamere, l'articolo 4 L. 300/1970 e il "diritto alla riservatezza" del lavoratore

Altro argomento spinoso e foriero di criticità nell'ambito dei PMS è senza dubbio l'utilizzo, rectius, l'installazione, delle telecamere all'interno degli edifici scolastici, la normativa di riferimento contenuta nello statuto dei lavoratori e il diritto del lavoratore.

Partiamo anzitutto dal dato normativo più importante, lo statuto dei lavoratori, ovvero l'articolo 4 L. 300/1970, recentemente modificato dalle norme del c.d. jobs act.

L'art. 23, infatti, del D. Lgs. n. 151/2015, integrato, successivamente, dal D. Lgs. n. 185/2016, ha introdotto modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di controllare l'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti; tale norma - in tema di impianti audiovisivi - come riformulata dispone che: *"1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Detto ciò è bene ricordare che prima della citata riforma della norma in commento il divieto di utilizzazione di impianti audiovisivi o comunque apparecchiature atte al controllo a distanza dei dipendenti, era ASSOLUTO.

Nel 2015, con il jobs act la norma del 1970 è stata aggiornata adeguandola a “esigenze organizzative e produttive mutate a causa del progresso tecnologico stesso”; pertanto, nella novellata norma è stato eliminato il divieto – esplicito – di divieto di controllo a distanza individuando condizioni e finalità di utilizzazione.

Dopo le citate modifiche del jobs act, il controllo sull’attività del lavoratore rimane vietato a meno che non avvenga in maniera incidentale e non in costanza di un monitoraggio prolungato.

Ciò perché la ratio stessa della normativa principe, ovvero lo statuto dei lavoratori, era (ed è) quella di tutelare libertà e dignità del lavoratore stesso, ed anche in combinato disposto con il c.d. Codice privacy (d. Lgs. 196/2003 con il successivo regolamento del 2019) anche la sua privacy.

Pertanto, perché l’installazione e quindi l’utilizzo di monitoraggio siano legittimi è necessario che oltre alle motivazioni esposte vi sia un accordo sindacale (con le RSA o RSU, con i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale nell’ipotesi di imprese localizzate in più siti sul territorio del paese).

Mancando l’accordo citato vi dovrà essere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro; in mancanza anche di ciò l’installazione dovrà considerarsi illegittima e da sanzionare.

Detto e precisato quanto sopra occorre però evidenziare alcune criticità anche in ordine ai PMS, in quanto l’utilizzazione/installazione di impianti audiovisivi potrebbe potenzialmente (e nella realtà dei fatti spesso è così) comportare un vulnus al diritto alla riservatezza del dipendente; ed infatti in tal senso spesso è intervenuto anche il garante della privacy con propri provvedimenti, tra cui il n. **547/2016 diffuso il 17.2.2017** ove è stato ribadito che l’accesso indiscriminato alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli apparecchi in dotazione al personale, per estrarre informazioni private, è un comportamento illecito.

E’ bene quindi, in primis, precisare che l’interpretazione della norma che qui si è citata, ovvero l’articolo 4 L. 300/1970 deve ispirarsi ad un bilanciamento (di interessi e diritti in gioco anche) fra norme costituzionali (artt. 1,3 35, 38) che garantiscono il diritto alla dignità e alla libertà del lavoratore e del cittadino, e il libero esercizio dell’attività imprenditoriale (art.41 Cost.).

In questo “sistema” di norme, a tutela della dignità, personale e professionale del lavoratore, occorre effettuare un altro bilanciamento co altri diritti, altrettanto fondamentali e spesso preminenti, concernenti la tutela del diritto del minore.

La tutela del minore (sicuramente di primario interesse per il nostro ordinamento giuridico) può giustificare un “annichilimento di qualsiasi diritto del lavoratore, pur in tema di privacy?”

Questo è un altro interrogativo a cui occorre fornire una risposta, al fine di bilanciare in ogni caso la tutela ed i diritti del minore anche il diritto del lavoratore alla propria riservatezza e privacy, soprattutto nel momento in cui, magari dopo anni di battaglie giudiziarie, il docente “riesca vincitore”.

Dalla Cronaca 2018: *“Sta entrando nel vivo l’idea del Governo di installare telecamere fisse all’interno delle scuole con alunni fino a sei anni e nei luoghi di cura: la maggioranza parlamentare ha infatti presentato una proposta di legge – specifica sulle misure per prevenire e contrastare maltrattamenti o abusi in asili, scuole e strutture per anziani e disabili – ed in questi giorni le commissioni di competenza della Camera stanno ascoltando esperti in materia e rappresentanti delle parti coinvolte.*

Il primo ad essere ricevuto in audizione – presso le commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro pubblico e privato – è stato il Garante della Privacy, Antonello Soro. Il quale ha espresso tutte le sue perplessità sull’iniziativa, confermando anche la posizione negativa del predecessore Francesco Pizzetti, e spiegando uno ad uno i motivi delle sue riserve.

“Il testo proposto presenta indubbi miglioramenti rispetto a quelli originariamente presentati nella scorsa legislatura”, ha esordito Soro. Perché “l’installazione delle telecamere – ha aggiunto – da obbligatoria è stata resa facoltativa, subordinata al consenso degli ospiti nel caso delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali; sono stati previsti la cifratura dei dati raccolti e il divieto di accesso agli stessi, superabile solo dagli organi inquirenti in sede di indagine; è stato aggiunto un riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni a tutela della sicurezza dei dati”.

“Tuttavia – ha proseguito Soro -, l’ambito di operatività del trattamento resta alquanto ampio e poco omogeneo. La videosorveglianza sarebbe, infatti, ammessa negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno”.

Per il Garante si metterebbe a rischio la qualità del rapporto docenti-genitori

“Sotto questo profilo, dunque, si potrebbe condurre un’ulteriore riflessione sul perimetro di operatività della norma, valutando se effettivamente tutti i luoghi indicati presentino un grado di rischio adeguato a legittimare una limitazione

comunque importante della libertà del lavoratore nell'adempimento della prestazione educativa o di cura".

"È auspicabile – ha continuato il Garante – che siano valorizzate anche le misure volte a investire, in chiave preventiva, sulla formazione degli operatori, introducendo anche sistemi di controlli più articolati che coinvolgano attivamente il personale tutto e, se del caso, le famiglie stesse senza comprometterne il rapporto fiduciario"

"Nei contesti di relazione come quelli esaminati, nei quali ciò che conta è la qualità del rapporto instaurato tra le parti, nessuna telecamera potrà mai sopperire a carenze insite nella scelta e nella formazione del personale deputato all'educazione e all'assistenza dei soggetti meritevoli della maggiore attenzione", ha concluso Soro. (<https://www.tecnicaldellascuola.it/telecamere-in-classe-no-del-garante-della-privacy-minano-la-liberta-del-docente>).

In definitiva, fra esigenze (diritto) di riservatezza dell'interessato (lavoratore/docente) da un lato e facoltà derivanti da altrettanti diritti (tutela del minore) dall'altro occorrerebbe trovare un giusto ed equilibrato bilanciamento che consenta allo stesso tempo l'accertamento dei fatti posti a base della denuncia di PMS e la tutela della riservatezza del lavoratore/docente che soprattutto in fase ancora di indagini ha diritto alla tutela della propria privacy, pur nel rispetto del procedimento penale e disciplinare.

La ricerca del perfetto equilibrio tra i suddetti diritti e interessi costituisce, ad avviso di chi scrive, uno dei leitmotiv del nostro ordinamento giuridico e sistema ma anche un *vulnus* nei PMS per quanto qui di interesse.

Anche in tal senso pertanto, ed al fine di cercare di eliminare i "problemi alla radice ed alla nascita" sarebbe auspicabile quel "tentativo preventivo e procedimento interno" prima del ricorso all'autorità giudiziaria, rendendo il DS ancora più responsabile (e con specifica ed adeguata formazione) all'interno della struttura scolastica.

4. 1. I due Casi: "Piacenza 2017" e "Milano 2016"

Appare utile ripotare alcuni casi pratici (due in particolare, ovvero quelli citati nel titolo) al fine di evidenziare, ancora, alcune criticità nel tema PMS.

1) Caso Piacenza 2017: da precisare che in tal caso ancora deve iniziare il processo; ma quale criticità appare doveroso far emergere che il PM, nello specifico, ha nominato il DS quale ausiliario di Polizia.

Con ciò di fatto ha impedito allo stesso DS di svolgere il proprio dovere, ovvero segnalare a USR e parlare con il docente al fine, eventualmente di cercare di risolvere la questione in via più immediata per tutti con minor danni possibili (soprattutto alle vittime).; sostanzialmente il DS è stato “sollevato” dal pubblico ministero dal compito di avvertire USR delle indagini in corso.

Altra domanda da porsi: vi è un conflitto di interessi tra i doveri – propri – del dirigente scolastico e quelli di ausiliario di polizia giudiziaria?

Come noto, l'articolo 348 c.p.p. al comma 4 dispone che la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Anche qui le parole del Dr. Lodolo D'Oria oltre che interessanti sono fonte di ispirazione: “...Addirittura sorprendente diviene la circostanza in cui il PM nomina il dirigente ausiliare di polizia giudiziaria chiedendogli le chiavi della scuola ai fini dell'installazione delle telecamere nascoste. Il capo d'istituto vede così paralizzato ogni suo potere d'intervento a tutela dell'utenza e della docente stessa che potrebbe versare in condizione di salute precaria e necessitare di un accertamento medico a fronte dell'alta usura psicofisica professionale”

<https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-aumento-del-100-dei-casi-fatti-reali-o-isteria-collettiva/>”).

Sempre il Dr. Lodolo D'Oria (<https://www.orizzontescuola.it/maltrattamenti-a-scuola-alternative-migliori-e-meno-costose-dell'intervento-dell'autorita-giudiziaria/>) ha fatto presente che: “...possiamo elaborare una matrice “attore/caratteristica dell'azione” e considerare tre potenziali tipi d'intervento in caso di PMS (DS, ispettore ministeriale dell'USR, inquirente d'AG) valutandone contestualmente

alcune caratteristiche d'azione (competenze, tempestività d'intervento, obiettivo, metodi d'indagine, costi) per valutare quale sia la strada più conveniente da intraprendere.

Attore/caratteristica	Competenze insegn/educaz.	Tempestività d'intervento	Obiettivo indagine	Metodi d'indagine	Costi
dirigente scolastico	adeguata	immediata	prevenzione	adeguati	di sistema
ispett. ministeriale	adeguata	settimane	sanzioni	adeguati	di sistema
inquirente AG	Non adeguata	mesi	ricerca della prova	atipici per la scuola	extra

La tabella di cui sopra consente di comprendere immediatamente l'opportunità assoluta di un tempestivo intervento del dirigente scolastico con tutti i mezzi a sua disposizione: controllo, vigilanza, affiancamento, sospensione, accertamento medico d'ufficio. Più laborioso e lento sarebbe l'intervento ispettivo dell'USR che non garantisce la tempestività d'azione se la piccola utenza è veramente a rischio. Del tutto inadeguato e con metodi d'indagine impropri (estranei alla scuola) è l'intervento dell'Autorità Giudiziaria che, per interrompere gli eventuali maltrattamenti alla piccola utenza, richiederà numerosi mesi, mentre occorreranno molti anni per venire a capo di un procedimento penale. Vale la pena sottolineare come l'azione dell'AG sia volta all'esclusiva ricerca della prova (anziché alla prevenzione immediata), intempestiva e dai costi esorbitanti in termini di personale, tecnologie affittate, spese processuali e tempo". (https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/attachments/364-20_Allegato.pdf).

2) Caso Milano 2016: maestra della primaria condannata a 6 mesi; il legale chiede che non vengano acquisite le immagini come prova in quanto non erano state richieste le autorizzazioni alla intercettazione.

Il giudice respinge la richiesta del difensore in quanto la scuola è un luogo pubblico e non privato quale la dimora.

Interessante il contributo del dr. Lodolo D'Oria in tal senso: "...In un altro caso ci troviamo di fronte a un giudice che ritiene valide le videointercettazioni acquisite da un PM senza autorizzazione rilasciata dal GIP. Le registrazioni vengono ammesse – scrive il giudice nella sentenza – *"...perché la classe non è equiparata a dimora ma è luogo pubblico"*. Eppure l'autorizzazione del GIP alle

intercettazioni – richiesta in tutti gli altri procedimenti – è necessaria in quanto viene violato nell'indagine il *diritto alla riservatezza* dell'indagato che è ad ogni effetto tutelato dall'art.4 dello Statuto dei Lavoratori. Non dimentichiamo inoltre che l'installazione di telecamere in luogo pubblico (stadi, distributori, stazioni, centri commerciali e finanche condomini privati) deve comunque essere accompagnata da cartelli che ne attestino la presenza con cartelli recanti la nota dicitura “zona sottoposta a videosorveglianza con telecamere”.

<https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-aumento-del-100-dei-casi-fatti-reali-o-isteria-collettiva/>).

“Sono stati i video, e soprattutto gli audio, a raccontare cosa accadeva in una classe della scuola elementare... Nei filmati registrati dalle telecamere nascoste dai poliziotti della Squadra mobile alla fine del 2015, le urla della maestra, 60 anni, erano continue e violentissime. Una sequenza di raptus e di umiliazioni per i bambini: «Ti tiro una quadernata sulla testa...», «Te la straccio quella verifica...», «Ma va... non capisci niente», «rintronato», «testa di rapa», «testa di cavolo», «deficiente», «sei una cosa penosa». Con la sentenza firmata dal gip, qualche giorno fa la maestra è stata condannata in primo grado a 6 mesi. Il giudice ha ritenuto che le prove non fossero sufficienti a sostenere l'accusa più grave (maltrattamenti), e così ha «riqualificato» (di fatto cambiato) il reato. La condanna, per sé limitata e per il momento sospesa, tocca comunque un aspetto fondamentale per chi avrebbe il compito di educare i bambini: «abuso dei mezzi di correzione».

Durante il processo, l'avvocato della maestra ha costruito la linea difensiva sul fatto che all'insegnante potessero «addebitarsi» soltanto «metodi e atteggiamenti severi, vecchio stampo». In un'ordinanza del Tribunale del Riesame, i giudici però scrivevano: «Sono state

accertate vessazioni e comportamenti di sopraffazione continui nei confronti di un gruppo di allievi che presentavano difficoltà di apprendimento o inserimento scolastico». La sentenza di primo grado sembra aver inquadrato la vicenda su un livello intermedio: il comportamento in classe è andato ben oltre una generica

severità, tanto da costituire un reato molto serio per una maestra («Abuso di mezzi di correzione», appunto), ma non così grave come il maltrattamento. Su questa linea il giudice ha accordato anche un risarcimento ai bambini che sono stati vittime dell'insegnante (gli attacchi continui erano rivolti a un gruppo, non a tutta la classe). Alle famiglie, assistite dai legali sono stati assegnati 3 mila euro per i «danni morali» subiti da ogni bambino. La maestra era stata sospesa per un anno dall'insegnamento, il divieto è terminato con la sentenza di primo grado.

Mai come in tale ipotesi la giurisprudenza è contrastante relativamente, tra l'altro a norme di legge e loro interpretazione! Ma vediamo... Nell'appello della sentenza del caso di Milano sopra menzionato, tra i motivi di appello la difesa dell'imputata ha formulato censurando "1) la violazione della legge processuale relativa alle intercettazioni ambientali che, in quanto non previamente autorizzate dal Gip, non avrebbero dovuto essere valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità; 2) una scarsa valorizzazione delle prove a discarico, da cui emergerebbe la carenza degli elementi oggettivo e soggettivo anche in relazione al reato ex art. 571 c.p., di cui ha chiesto dichiararsi l'insussistenza".

Nella propria decisione i giudici hanno precisato che: "... Preliminarmente occorre delimitare il perimetro probatorio disponibile.....che contesta l'utilizzabilità delle videoriprese in quanto effettuate in assenza di previa autorizzazione del giudice".

Ricordando precedenti sul tema (Cass. 52595/2016; 14150/2019) i giudici hanno deciso che "devono ritenersi effettuate del tutto legittimamente e ritualmente sì da essere pienamente utilizzabili ai fini del decidere".

In tal senso, occorre ricordare che già precedente giurisprudenza della Cassazione (si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 03/09/2012 n° 33593) aveva avuto modo di precisare che "L'aula scolastica non può essere considerata "domicilio", ai fini della tutela della riservatezza. Trattandosi infatti di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell'istituto, familiari degli

alunni) essa va qualificata come luogo aperto al pubblico". (Riferimenti normativi: art. 234 c.p.p. e si veda anche Cass. Pen., sez. III, sentenza 8 maggio 1969, n. 994).

la sesta sezione penale della Suprema Corte ha considerato lecite le video riprese disposte direttamente dal P.M. senza l'autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari per incastrare una maestra accusata di aver maltrattato per mesi i suoi alunni.

La Cassazione ha avuto modo di trattare l'argomento a seguito del ricorso presentato dai legali della donna avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che nei suoi confronti stabiliva l'obbligo di dimora.

Le video riprese disposte dal P.M. dentro la scuola dimostravano come la maestra avesse maltrattato ripetutamente gli alunni dandogli "schiaffi al volto e alla nuca, strattoni, poderose tirate d'orecchi e di capelli". (<https://www.sentenze-cassazione.com/maltrattamenti-a-scuola-legittime-le-video-riprese-disposte-dal-p-m/>).

La difesa della donna, ricorrendo ai giudici di Piazza Cavour, sostanzialmente chiedeva l'inutilizzabilità delle riprese perché la scuola è paragonabile ad un domicilio, dove vige riservatezza e autonomia e la maestra durante le lezioni esercita il potere di non far entrare estranei all'interno dell'aula scolastica e, pertanto, le riprese dovevano essere autorizzate dal GIP.

Gli ermellini con la sentenza n. 33593 hanno invece confermato l'obbligo di dimora per la donna precisando inoltre che il PM ha potuto procedere "senza alcuna necessità di chiedere l'autorizzazione al GIP" in quanto "nel caso in esame deve escludersi che un'aula scolastica possa essere considerata un domicilio trattandosi, infatti, di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell'istituto, familiari degli alunni), essa va qualificata come luogo aperto al pubblico".

Un'ulteriore riflessione riguarda il concetto di domicilio la cui tutela a livello costituzionale è limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile. Di conseguenza, quando si tratta di tutelare la riservatezza, la prova atipica può essere ammessa con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, così come sosteneva la ricorrente. C'è da chiedersi a questo punto se l'aula scolastica può essere considerata un domicilio. La giurisprudenza, ormai consolidata, si è pronunciata in tema di atti osceni in luogo pubblico ed ha fornito una chiara e precisa nozione di "luogo pubblico" (Cass. Sez. III, 8-5-1969 n. 994, C.E.D. Cass, n. 112623). L'aula scolastica è, senza dubbio, un luogo in cui possono aver accesso un numero indeterminato di soggetti (si pensi ai professori, alunni, collaboratori scolastici ed infine i genitori) e per questo non può essere considerata un domicilio. La Corte Suprema, inoltre, considera l'aula scolastica come "luogo aperto al pubblico" e che lo ius excludendi che il personale docente effettua durante l'ordinario svolgimento dell'orario didattico è determinato dal voler evitare turbative e non per tutelare la riservatezza personale del docente. (<http://www.dirittoeprocesso.com/2013/02/11/maltrattamenti-possibili-le-videoriprese-allasilo-cassazione-sez-vi-3-settembre-2012-n-33593-v-laconca/>).

La Corte di Cassazione ha sostenuto fondato e privo di dubbio il provvedimento emesso dal pubblico ministero il quale ha motivato – in maniera ragionevole – la necessità di procedere, nel caso di specie, all'attività di videoregistrazione. L'operazione di monitoraggio si basava, infatti, su elementi desumibili dalle dichiarazioni dei genitori di alcuni alunni, registrazione di un file audio per mezzo di telefono cellulare da parte di una delle mamme dei minori in merito al reato di maltrattamenti. La Corte ritenendo, quindi, che l'ordinanza non necessitava di alcuna autorizzazione del gip, rigettava il ricorso presentato dalla maestra perché infondato e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sempre la cassazione (Sezioni unite della Suprema Corte ent. 28-03-2006, Prisco) ha stabilito che a differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell'art. 14 Cost., sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come

prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità: secondo la predetta sentenza esiste, poi, un regime intermedio tra le videoriprese effettuate in luoghi pubblici ed in ambienti domiciliari, costituito dalle videoriprese effettuate in luoghi che, seppure diversi dal domicilio, vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate: in tal caso le videoriprese sono consentite ma solo all'esito di autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

Il decreto emesso dal Gip di Rieti in data 22.3.2016 afferma che le videoriprese da effettuarsi all'interno di una casa di riposo per anziani (che si ipotizzava essere vittime di maltrattamenti da parte degli inservienti) rientrano nel predetto regime intermedio e dunque sono consentite su autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il giudice reatino perviene a tale conclusione sostenendo che una casa di riposo non costituisce ambiente domiciliare per gli inservienti che vi lavorano, ma unicamente per gli ospiti della struttura. Ebbene, tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le videoriprese in ambiente domiciliare possono essere effettuate con il consenso del titolare del domicilio (trattandosi di diritto disponibile), nel caso di specie l'assenza di consenso da parte delle persone offese (a differenza di una eventuale manifestazione espressa di dissenso) può essere superata dal provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, nell'ottica di un bilanciamento fra gli interessi in gioco, in quanto il provvedimento dell'autorità giudiziaria è diretto a tutelare l'incolumità personale dei titolari del domicilio, il che giustifica la compressione dell'interesse, di rango inferiore, alla inviolabilità del domicilio. (<https://www.magistraturaindipendente.it/videoriprese-investigative-e-provvedimento-autorizzativo-dellautorita-giudiziaria-la-casa.htm>).

Ancora la Cassazione (si veda Cass. penale sez. IV - 24/01/2012, n. 10697) in tema di ammissione, acquisizione e richiesta delle prove, videoriprese eseguite, dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, tramite

telecamera esterna all'edificio concernenti il davanzale della finestra ed il cortile dell'abitazione, ha precisato che “Sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all'edificio e aventi per oggetto l'inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell'abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla privacy, ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l'uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ancora più di recente, cronaca 2020 a Roma. Maltrattamenti ai bambini di un asilo a Formello: arrestate due maestre. Schiaffi, urla e insulti che i bambini, una volta a casa, ripetevano alle mamme e ai papà. L'ennesima storia di maltrattamenti subiti da piccoli alunni di una scuola dell'infanzia arriva da Formello, Comune a nord di Roma, dove giovedì sera i carabinieri della Compagnia Cassia hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa - su richiesta della Procura della Repubblica di Tivoli - dal Gip Aldo Morgni a carico di due educatrici. Le insegnanti, come ricostruito dal Gip, sono gravemente indiziate di una serie di violenze, fisiche e psicologiche: schiaffi, urla e offese verbali, all'interno delle aule scolastiche, che hanno condizionato la vita dei bambini loro affidati (in De Jure).

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione carabinieri di Formello a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori, visibilmente preoccupati per alcuni gravi eventi che avevano coinvolto i loro figli, tanto che alcune delle giovani vittime avevano replicato, nella loro quotidianità insulti ed atteggiamenti visti a scuola.

Alcuni di loro, inoltre, avevano paura di frequentare le lezioni, palesando il grande stato di stress cui erano stati sottoposti nel corso del tempo. Le

intercettazioni audio-video, autorizzate dal Gip, hanno documentato in pochi giorni i metodi violenti e le punizioni esemplari verso i bambini.

Si è deciso di non diffondere le immagini delle violenze, pur oscurando i volti, per rispettare la dignità delle giovani vittime.

Le indagini sono state svolte in tempi rapidissimi per porre immediatamente fine ai maltrattamenti; la richiesta di applicazione della misura cautelare è stata esaminata (e accolta) dal Gip del Tribunale di Tivoli in tempi brevissimi. (<https://www.romatoday.it/cronaca/bimbi-maltrattati-asilo-formello.html>).

Ancora la giurisprudenza (si veda in De Jure - Cassazione penale sez. V - 13/10/2014, n. 48734) ha ricordato che il furto commesso all'interno di un istituto scolastico integra il delitto di cui all'articolo 624 bis c.p., configurabile nell'ipotesi di fatto commesso "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". Ciò in quanto deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. Vi rientra, quindi, anche l'edificio scolastico, che è pur vero destinato a un'attività di pubblico interesse, quale l'istruzione degli allievi, ma all'interno di tale edificio si rinvencono comunque siti e locali nei quali i soggetti frequentanti la scuola si trattengono, in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di atti della loro vita privata (spogliatoi, cortili e sale di ricreazione)

In definitiva, altra criticità/domanda da porsi, che a parere della scrivente, corroborata dal pensiero del Dr. Lodolo D'Oria, emerge in ambito PMS è: perchè per altri procedimenti "è necessaria" l'autorizzazione del Gip e in questo ambito pare di no in quanto è possibile trincerarsi dietro "il fatto che trattasi di scuola e quindi ambiente pubblico e non privato"? Non stiamo parlando "anche e soprattutto" di persone (il docente) che ha DIRITTO alla propria riservatezza,

tutelata anche dall'articolo 4 St. Lav.? Non stiamo forse entrando nella sfera privata e lavorativa del docente al fine di contestargli illeciti disciplinari e finanche reati?

Forse anche in tale ambito appare doveroso un intervento legislativo decisivo e risolutivo, ma soprattutto chiaro e ben delineato negli aspetti sostanziali e procedurali.

SCHEMA CASI

(FONTE: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2017/06/13/quando-maestra-alza-mani-tutti-precedenti_vV5Nn5UhF91xOZ6USOszEO.html)

SI RIPORTANO ALCUNI CASI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON OVVIAMENTE ESAUSTIVO.

- **9 GIUGNO 2017**: un'insegnante di scuola dell'infanzia, di 61 anni, viene arrestata da agenti del commissariato di Manfredonia, in provincia di Foggia, per maltrattamenti ai danni degli alunni. Secondo l'accusa la donna, finita ai domiciliari, stratonava i bambini irrequieti o che sbagliavano in qualche compito oppure li schiaffeggiava.

- **26 MAGGIO 2017**: una insegnante di una scuola pubblica dell'infanzia di Bari viene interdetta dall'esercizio della professione per maltrattamenti nei confronti dei bambini a lei affidati.

- **15 APRILE 2017**: arresti domiciliari a carico di quattro insegnanti di una scuola primaria nel foggiano, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di maltrattamento di minori all'interno di un istituto di formazione.

- **8 MARZO 2017**: due maestre indagate e sospese per maltrattamenti in una scuola elementare. Accade in una scuola del reggino.

- **23 NOVEMBRE 2016**: arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti per due insegnanti di una scuola materna del capoluogo reggino.

- **10 NOVEMBRE 2016**: violenze verbali, urla e maltrattamenti sugli alunni: per questo tre maestre di una scuola per l'infanzia a Quartu Sant'Elena (Cagliari) vengono sospese dalle loro funzioni.
- **25 OTTOBRE 2016**: la polizia di Fabriano esegue la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti di una maestra di una scuola materna per maltrattamenti verso i piccoli a lei affidati.
- **4 OTTOBRE 2016**: due maestre vengono sospese per maltrattamenti su alunni di una scuola di Borgorose, in provincia di Rieti. Dalle indagini, scaturite dalle denunce fatte da alcuni genitori a seguito di confidenze ricevute dai figli, grazie anche alle telecamere nascoste nell'aula, emerge un quadro di schiaffi, spintoni, offese, umiliazioni ("fai pena", "non capisci niente"), minacce ("ti appiccico al muro") e derisioni in pubblico come nel caso di un bimbo con i piedi piatti.
- **28 SETTEMBRE 2016**: i finanzieri della compagnia di Partinico (Palermo) arrestano tre maestre di una scuola elementare della cittadina per maltrattamenti nei confronti dei propri alunni.
- **21 SETTEMBRE 2016**: tre maestre di un asilo di Potenza sono sospese dal servizio su provvedimento del tribunale del capoluogo con l'accusa di maltrattamenti ai danni di bambini.
- **1 AGOSTO 2016**: il titolare e la coordinatrice di un asilo nido nel quartiere Bicocca a Milano, rispettivamente di 35 e 34 anni, entrambi incensurati, sono arrestati in flagranza di reato per aver maltrattato alcuni bambini con insulti, schiaffi e spintoni. Secondo le accuse alcuni bambini sarebbero stati anche legati con cinghie alle sedie e rinchiusi in stanzini al buio. In un caso, su un bimbo di 2 anni, è stato accertato in ospedale un morso umano.
- **10 GIUGNO 2016**: arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti verso minori per un'insegnante di una scuola materna statale della provincia di Pistoia. La maestra viene accusata di minacce, insulti di vario genere e vessazioni fisiche su alcuni bambini di 5 e 6 anni.

- **30 MAGGIO 2016**: arresti domiciliari a carico di una 58enne, insegnante presso una scuola materna di Avellino.
- **12 MAGGIO 2016**: arresti domiciliari per due maestre, 53 e 49 anni, di una scuola materna di Bari-Santo Spirito per presunti maltrattamenti ai danni di bambini, di età compresa tra i due anni e mezzo e i tre anni e mezzo.
- **9 MAGGIO 2016**: un'insegnante di una classe prima elementare a Recale, nel casertano, finisce ai domiciliari per insulti, minacce e violenze fisiche agli alunni.
- **6 MAGGIO 2016**: un'insegnante, di 59 anni, di una scuola elementare di Taranto viene arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati e continuati nei confronti di bambini di sei anni.
- **22 APRILE 2016**: arresti domiciliari per una maestra 61enne di una scuola materna di Rimini. I bambini venivano sgridati e minacciati, spinti e strattonati più volte solo perché non erano in grado di tirarsi su da soli i pantaloni oppure perché non riuscivano a raggiungere in tempo un luogo nell'aula dove l'insegnante aveva deciso di radunarli.
- **20 APRILE 2016**: una maestra viene arrestata dai carabinieri per maltrattamenti aggravati, mentre altre due sono sospese dal loro incarico. A quanto emerso da intercettazioni videoambientali le tre donne avrebbero maltrattato i bambini di un asilo nido comunale di Boccea, a Roma, strattonandoli e forzandoli a mangiare.
- **11 APRILE 2016**: tre maestre finiscono agli arresti domiciliari per maltrattamenti in un asilo nido di Grosseto. Incastrate dalle dichiarazioni di due ex educatrici, a inchiodare le maestre finite in manette anche intercettazioni audio/video effettuate all'interno dell'asilo privato.
- **8 APRILE 2016**: Una maestra di una scuola dell'infanzia di un Comune confinante con Orvieto viene sospesa dal lavoro per aver maltrattato e vessato, abusando dei mezzi di correzione e disciplina, i piccoli alunni della sua classe.
- **4 FEBBRAIO 2016**: Schiaffi al volto e alla testa, sculacciate, insulti e minacce. Sono le immagini crude e violente raccontate dalle intercettazioni

videoambientali a incastrare una maestra d'asilo, arrestata dai carabinieri su ordine del gip di Pisa.

- **1 FEBBRAIO 2016**: Botte, insulti e bestemmie a bimbi tra i 3 e i 5 anni. A Pavullo, nel Frignano, i carabinieri eseguono un'ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Modena, nei confronti di M.G., 52enne maestra -coordinatrice di una scuola per l'infanzia, ritenuta responsabile di maltrattamento aggravato. "Sei brutta", "stordita", "sei pesante", alcuni degli insulti che sarebbero stati rivolti ai piccoli.

- **26 SETTEMBRE 2015**: insulti, schiaffi e calci su bimbi fino a tre anni. Una maestra di 55 anni viene arrestata per maltrattamenti sui bambini in un asilo di Collecchio, nella provincia di Parma.

- **17 SETTEMBRE 2015**: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Gragnano (Napoli) viene raggiunta da una misura cautelare applicativa dell'obbligo di dimora per maltrattamenti aggravati su bambini tra i 2 e i 6 anni.

- **3 LUGLIO 2015**: percosse, minacce, insulti, spintoni e strattonamenti in un asilo di Terracina su bimbi tra i 3 e i 6 anni, dove gli agenti del commissariato di Terracina (Latina), danno esecuzione a due misure interdittive ad esercitare la professione nei confronti di due maestre

- **23 MAGGIO 2015**: alcune maestre di una sezione di un asilo nido comunale di Settimo Torinese vengono denunciate dai carabinieri per maltrattamenti sui bambini. Le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, durano sei mesi e portano alla luce diversi episodi.

- **23 MARZO 2015**: Due maestre in servizio presso una scuola dell'infanzia della provincia di Potenza vengono arrestate dai carabinieri per maltrattamenti ai danni di bambini, affidate alle loro cure.

- **15 MAGGIO 2013**: Un'insegnante e la coordinatrice di una scuola per l'infanzia di Roma vengono arrestate dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti e percosse a minori. Dalle indagini sono emersi comportamenti violenti, vessatori, offensivi e mortificanti della dignità dei bambini.

- **14 MARZO 2012**: Due maestre di una scuola materna di Martina Franca, nel tarantino, sono state sospese dal servizio per presunti maltrattamenti sui bambini. Le indagini, condotte dalla polizia, scattano dopo la denuncia della madre di uno dei piccoli che frequentavano l'asilo: secondo quanto riferito dalla donna il bambino da qualche tempo non andava più volentieri a scuola perché diceva di prendere le botte.

- **22 FEBBRAIO 2012**: I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia eseguono un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una maestra elementare della scuola S. Sebastiano di Pizzo. La donna deve rispondere di maltrattamenti verso gli alunni.

- **11 LUGLIO 2011**: Quattro insegnanti dell'asilo di Mileto vengono arrestate dai carabinieri della compagnia di Vibo Valentia per maltrattamenti su un bambino disabile di cinque anni.

- **19 MARZO 2011**: a finire sotto accusa è un asilo privato a Casarile, al confine tra le province di Pavia e Milano. Due educatrici vengono arrestate con l'accusa di maltrattamenti posti in essere nei confronti di bambini. A dare il via alle indagini questa volta è la denuncia di una ex maestra.

- **2 DICEMBRE 2009**: La squadra mobile arresta per maltrattamenti sui bambini due maestre dell'asilo 'Cip Ciop' di Quarrata, nel pistoiese. Bambini picchiati, chiusi nel bagno al buio per ore, fuori dalle aule al freddo, costretti a stare immobili e in silenzio e addirittura a mangiare il cibo vomitato.

Più di recente – dai fatti di cronaca - Papanice (Crotone) – 30 Settembre 2019 (<https://www.laviadeicolori.org/maltrattamenti-nella-scuola-primaria-sospese-le-insegnanti/>)

Una nuova storia di maltrattamenti nella scuola primaria. Stavolta si tratta di una struttura educativa facente parte dell'Istituto Comprensivo di Papanice nella provincia calabrese di Crotone. Il 30 Settembre 2019 le tre insegnanti indagate

hanno ricevuto la notifica della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Crotona su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'ordinanza cautelare è stata eseguita dai militari della Stazione Carabinieri di Crotona Principale e prevede la sospensione per 2 mesi dal lavoro nei pubblici uffici. Le donne sono state infatti sospese per evitare che possano reiterare il reato, fuggire o inquinare le prove. L'accusa è quella di aver compiuto maltrattamenti nella scuola primaria del crotonese. Le indagini hanno confermato i dubbi sui maltrattamenti nella scuola primaria.

Secondo la ricostruzione dei fatti, le indagini - partite nell'Aprile 2019 - sarebbero partite grazie alle denunce di alcuni genitori. Le famiglie avrebbero raccontato di botte, insulti e schiaffi che le insegnanti avrebbero agito ai danni dei bimbi di circa 7 anni che invece avrebbero dovuto tutelare e aiutare a crescere sereni. Le intercettazioni ambientali avrebbero confermato i maltrattamenti nella scuola primaria di Papanice. I fatti si sarebbero svolti negli anni scolastici 2018-2019.

CAPITOLO 3

Esercizio dei poteri del Dirigente Scolastico nei casi di PMS: proposte operative rivolte ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Interno e della Giustizia¹.

a cura della: dottoressa. Elena Quarta (docente Scuola Superiore della Magistratura e Direttrice area “Derecho Creativo” presso Instituto Juridico Fundamentos di Lima -Perù)

Sommario: 1. *Il Dirigente scolastico come soluzione ai casi (esclusivamente italiani) di PMS: lo studio del Dott. Vittorio Lodolo D’Oria;* 1.1. *Criticità dell’attuale sistema* -1.2. *Intervento Dirigente scolastico nei casi di PMS – effetti sull’attività giudiziaria e sul sistema economico;* 1.3 *Conclusioni: Intervento Dirigente scolastico PMS – analogia con i nuovi orizzonti del sistema giustizia;* 1.4 *Tabella riepilogativa*

Elios infatti non oltrepasserà le sue misure:
ché, altrimenti, le Erinni,
al servizio di Dike, lo troverebbero
(Eraclito, fr. 94) .

Eraclito, Frammenti, in
Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (1966);
tr. it. I presocratici. Testimonianze e frammenti,
a cura di G. Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1969

1. Il Dirigente scolastico come soluzione ai casi (esclusivamente italiani) di PMS: lo studio del Dott. Vittorio Lodolo D’Oria

La necessità di indagare il fenomeno PMS da un punto di vista più profondo emerge dalle parole del Procuratore Capo d’Isernia Carlo Fucci che, in conferenza stampa, riferendosi ad un caso di “presunti maltrattamenti”, si è posto l’interrogativo circa la ratio di tale fenomeno². ***Non occorre infatti***

1

Le considerazioni della scrivente nel presente contributo di studio sono interamente incentrate sull’analisi delle riflessioni maturate dal Dott. Vittorio Lodolo D’Oria nel corso della sua esperienza professionale. In particolare si analizzano gli effetti sul sistema giudiziario ed economico che si avrebbero laddove fosse adottata la soluzione dell’intervento del Dirigente scolastico in tema di PMS.

2

V. Lodolo D’Oria, *Maltrattamenti a scuola e stress maestre: un nuovo spiraglio dal Procuratore Capo d’Isernia?* 23 gennaio 2019, su questa rivista evidenzia che il “Procuratore Capo d’Isernia Carlo Fucci in conferenza stampa, ha presentato l’ultimo caso in ordine di tempo di “presunti maltrattamenti” a Venafro (IS), cercando di darsi una spiegazione del fenomeno anziché lasciarsi alla facile condanna degli episodi e delle insegnanti “

dimenticare che la nobile funzione della “giustizia” non risiede nella condanna, in quanto la giustizia non è concetto etereo ma strettamente strettamente collegato alla dimensione animistica dell’essere umano³. ***A tal riguardo ulteriore tassello che sollecita riflessione è il fatto che, come sottolineato dal Dott. Vittorio Lodolo D’Oria, il fenomeno dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS), a fronte dell’aumento negli ultimi 6 anni in Italia***⁴, ***è praticamente nullo nei Paesi della UE, dove vige la prassi di fare sempre intervenire il DS in prima istanza ed eventualmente la polizia in seconda battuta qualora ve ne fosse ancora il bisogno***⁵. Le considerazioni espresse dal Dott. Vittorio Lodolo D’Oria nei precedenti paragrafi si possono riassumere affermando che, per ***garantire l’incolumità degli alunni, si rileva l’opportunità assoluta di un tempestivo intervento del dirigente scolastico con tutti i mezzi a sua disposizione: controllo, vigilanza, affiancamento, sospensione, accertamento medico d’ufficio. In sostanza un dirigente scolastico (DS) capace di trovare una soluzione rapida e tempestiva da opporre ai lunghi mesi d’indagine dell’AG***⁶. ***Una modifica legislativa, a stretto rigore, dovrebbe considerare anche gli impatti sul sistema economico nazionale. In tal senso, come rilevato in dottrina (E. ARBIA), modifiche legislative o degli ordinamenti consolidati spesso sono***

3

Si veda in tal senso A. SCALERA **Il rapporto tra Legge e Giustizia dall’antica Grecia ai sistemi giuridici moderni, Questione Giustizia, 8 febbraio 2020** evidenzia che “Con Parmenide ed Eraclito il discorso relativo alla “legge” e alla “giustizia” è collegato al concetto di “essere” e ai principi regolatori della vita dell’Universo. “Se il sole abbandonasse il suo corso – dice Eraclito – le Erinni, Ministre della Giustizia, saprebbero come ritrovarlo” consultabile al seguente indirizzo url https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rapporto-tra-legge-e-giustizia-dall-antica-grecia-ai-sistemi-giuridici-moderni_08-02-2020.php

4

V. Lodolo D’Oria, Presunti maltrattamenti a scuola: aumentano di 14 volte in 6 anni, legame con età docenti. Soluzione è nel Dirigente, 28 gennaio 2020 su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-aumentano-di-14-volte-in-6-anni-legame-con-eta-docenti-soluzione-e-nel-dirigente-lo-studio/>

5

V. Lodolo D’Oria, Presunti Maltrattamenti a Scuola e procedimenti penali: dinamiche, limiti e avvertenze per insegnanti, dirigenti scolastici, inquirenti, avvocati e giudici, Luglio 2020 su questa rivista , consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/Trilogia-PMS-Luglio-2020.pdf>

6

V. Lodolo D’Oria , *Maltrattamenti a scuola : alternative migliori e meno costose dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria*, , 12 maggio 2020 su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/maltrattamenti-a-scuola-alternative-migliori-e-meno-costose-dellintervento-dellautorita-giudiziaria/>

necessarie alla mutata realtà sociale, ma inevitabilmente incidono sulla prevedibilità. In termini di efficienza, si dovrebbe dare corso a cambiamenti legislativi o interpretativi solo quando i benefici (B) post modifica al netto dei costi (C), siano superiori ai benefici di mantenere inalterata la disciplina normativa al netto dei costi (Becker, Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior, in The Journal of Political Economy Vol. 101 (1993)), ovvero: $B_{after} - C_{after} > B_{now} - C_{now}$, non essendo sufficiente che $B_{after} > C_{now}$ ⁷. Per valutare i benefici derivanti da una modifica di siffatta portata occorre partire da un'analisi delle criticità del sistema attuale individuate dal Dott. Lodolo D'Oria ed i potenziali effetti positivi derivanti dall'adozione della proposta .

1.1. Criticità dell'attuale sistema

Dalla lettura dei risultati che emergono dalla valutazione del Dottor V. Lodolo D'Oria emergono alcune criticità molto evidenti. Come poc'anzi accennato, il dirigente scolastico avrebbe già tutti i mezzi a sua disposizione per intervenire nei casi di PMS: controllo, vigilanza, affiancamento, sospensione⁸, accertamento

7

E. Arbia, Prevedibilità per la Giustizia e Costi per la società , 18 luglio 2019, in Giustizia Insieme (Rivista di Magistratura online) consultabile al seguente indirizzo url <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/707-prevedibilita-della-giustizia-e-costi-per-la-societa>

8

Ai fini dell'accertamento medico i Dirigenti Scolastici possono ricorrere alla sospensione cautelare. Si veda il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171 all'art. 6 rubricato Misure cautelari: "1. L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo. 2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. 4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. 5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. 6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi. 7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del

medico d'ufficio⁹. Punto di vista supportato anche dalla Corte di Cassazione, in particolare la **II sezione penale nella sentenza del 18/07/2014, n.38060**¹⁰ ha statuito un importante principio : **“Deve essere confermato l'arresto della DS per il reato di maltrattamenti ai danni di alunni della scuola, ove l'indagata svolgeva le proprie funzioni di direttrice, allorché sia emerso dall'istruttoria che la stessa aveva omesso di esercitare i poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia, non impedendo così i maltrattamenti di altra insegnante** ^{11”}. A fronte del granitico principio di diritto poc'anzi delineato, l'iter che si segue è difforme procediamo ad un'analisi attenta fase per fase, individueremo le criticità e li corredereemo anche di attenta spiegazione (per i non addetti ai lavori).

a) Denuncia della notizia di reato

L'iter prende avvio dalla **Denuncia della notizia di reato** (presunto comportamento criminoso della maestra) da parte dei genitori, docenti, collaboratori scolastici o da parte dello stesso Dirigente scolastico¹² all' Autorità

comma 1, lettere a) e b), e' corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e' corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione e' valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b)”. Per consultare l'intero DPR si rinvia a [D.P.R., 27/07/2011 n° 171 \(altalex.com\)](https://www.altalex.com)

9

V. Lodolo D'Oria, Accertamento Medico d'Ufficio di un docente: ulteriori avvertenze per il dirigente scolastico, 13 agosto 2019, su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/accertamento-medico-dufficio-di-un-docente-ulteriori-avvertenze-per-il-dirigente-scolastico/>

10

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 luglio – 17 settembre 2014, n. 38060 annotata da A. Gasparre, Maltrattamento alunni: obbligo di vigilanza per la direttrice, Cass. Pen. 38060 A.G. , in Persona&Danno, 18/09/2014 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.personaedanno.it/articolo/maltrattamento-alunni-obbligo-di-vigilanza-per-la-direttrice-cass-pen-380602014-ag>

11

V. Lodolo D'Oria, Presunti Maltrattamenti a Scuola e procedimenti penali: dinamiche, limiti e avvertenze per insegnanti, dirigenti scolastici, inquirenti, avvocati e giudici, luglio 2020 consultabile al seguente indirizzo url [Trilogia-PMS-Luglio-2020.pdf \(orizzontescuola.it\)](https://www.orizzontescuola.it/Trilogia-PMS-Luglio-2020.pdf)

12

V. Lodolo D'Oria, Presunti maltrattamenti a scuola: aumentano di 14 volte in 6 anni, legame con età docenti. Soluzione è nel Dirigente, 28 gennaio 2020 evidenzia che “le

Giudiziaria, quest'ultimo in virtù dell'art. 331 c.p.p., ai sensi del quale¹³: “ ... *i pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito*”. Articolo che va letto in combinato disposto con altri due articoli, nello specifico l'art. 330 e 347 c.p.p. In particolare ai sensi dell'art. 330 c.p.p. “il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse ..”. Ed ai sensi dell'art. 347 c.p.p. “acquisita la notizia di reato (330), la polizia giudiziaria¹⁴ , senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali

tipologie di persone che sporgono denuncia di PMS all'A.G. Se i genitori ne rappresentano la maggior parte (92%), assolutamente irrisoria è la percentuale dei colleghi (docenti 4%) o dei collaboratori scolastici (personale ATA 2%) o del dirigente scolastico (2%) che effettuano le denunce. È forse questo il dato più sorprendente in assoluto che occorre spiegare compiutamente. Se un genitore avesse di che lamentarsi per un qualche motivo (tanto più se riguardante l'incolumità del figlio piccolo) potrebbe in prima istanza rivolgersi al docente stesso e, se insoddisfatto, in seconda battuta, al dirigente scolastico tra le cui incombenze rientrano la vigilanza e la tutela dell'incolumità della piccola utenza. Non possiamo sapere se i tanti genitori che hanno denunciato i docenti sono prima passati dall'ufficio del dirigente, ma possiamo affermare che, se così fosse avvenuto, a giudicare dai risultati, costoro non avrebbero trovato soddisfazione ...”.

13

V. Lodolo D'Oria, Presunti maltrattamenti a scuola, aumento del 100% dei casi: fatti reali o isteria collettiva? 27 novembre 2019, evidenzia che “Talvolta, i dirigenti scolastici preferiscono non intervenire, o addirittura sono loro stessi a denunciare all'A.G. il presunto comportamento criminoso della maestra, motivando la propria inerzia o azione ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. che impone al pubblico ufficiale di denunciare immediatamente una notizia di reato. Tale comportamento appare ineccepibile, ma vi è un'altra norma (art. 40 2° c del c.p.), solo apparentemente in conflitto col precedente, che richiama il dirigente alle sue responsabilità: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. A conciliare le due disposizioni di legge viene in aiuto una sentenza della Suprema Corte che sembra fugare ogni dubbio: “Deve essere confermato l'arresto della DS per il reato di maltrattamenti ai danni di alunni della scuola, ove l'indagata svolgeva le proprie funzioni di direttrice, allorché sia emerso dall'istruttoria che la stessa aveva omissso di esercitare i poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia, non impedendo così i maltrattamenti di altra insegnante (Cassazione n°38060 del 18/07/14)”. Non è affatto casuale la sequenza con la quale la Suprema Corte richiama i doveri della dirigente che sono nell'ordine la vigilanza, quindi il controllo, poi la segnalazione e, solo da ultimo, la denuncia

14

Per i non addetti ai lavori si specifica che con la nozione di polizia giudiziaria si fa riferimento a tutte le forze dell'Ordine coinvolte nell'attività d'indagine, che coadiuvano l'attività del Pubblico Ministero. (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza alla Polizia Municipale, Polizia Postale).

del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione...”.

b) attività di indagine: criticità

Ai sensi dell'art. 326 cp.p. “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale”. Da leggere in combinato disposto con l'art. 358 c.p.p. che recita “Il Pubblico Ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”

b1) notevole impiego di risorse umane ed anche finanziarie

E proprio con particolare riferimento alle attività compiute ex art. 347 c.p.p. emergono le criticità che si sostanziano in primis in un'**attività d'indagine** che richiede notevole impiego di risorse umane ed anche finanziarie ¹⁵ per l'affitto delle telecamere. A livello esemplificativo si consideri il Tribunale di Quartu che confermando che c'era stato un inutile dispendio di risorse fin dall'inizio dell'attività di indagine, per evitare il perpetuarsi di siffatto spreco ha evidenziato che : **“Il rinvio a giudizio delle imputate configurerebbe un inutile dispendio di energie e mezzi processuali, in difformità al principio di economicità del processo, considerata la manifesta insussistenza dell'ipotesi di reato”** ¹⁶
Si potrebbero impiegare quelle stesse risorse economiche per consentire ai dirigenti scolastici di frequentare Corsi di formazione per Mediatore/Conciliatore legalmente riconosciuti dal Ministero della Giustizia . Questo consentirebbe al Dirigente, di valutare la reale portata dei singoli

15

Si veda il caso di Quartu annotato da V. LODOLO D'ORIA, *Presunti maltrattamenti a scuola, aumento del 100% dei casi: fatti reali o isteria collettiva?* 27 novembre 2019 evidenzia “i costi esagerati per le indagini “tecnologiche” (le fatture documentano spese per molte migliaia di euro per ciascuna indagine)”.

16

Si veda il caso di Quartu annotato da V. Lodolo D'Oria , *Maltrattamenti: urge che scuola e giustizia si intendano. Nuova sentenza a Quartu, 16 novembre 2020, consultabile al seguente indirizzo url [Maltrattamenti: urge che scuola e giustizia si intendano. Nuova sentenza a Quartu - Orizzonte Scuola Notizie](#) Si evidenzia nel caso in questione quanto affermato nello scritto poc'anzi citato dal Dott. V. Lodolo D'Oria. “Ma in realtà sono già state impiegate cospicue risorse umane per le indagini e soldi pubblici (svariate migliaia di euro) per le telecamere. Quanto più semplice, immediato ed economico sarebbe stato rivolgersi al dirigente scolastico (soluzione a costo zero e a km zero)?”*

casi e di avere uno strumento al fine di giungere alla conciliazione in ipotesi di conflitto che possano essere più semplicemente risolti.

b2) Delicato Bilanciamento tra attività di polizia giudiziaria e Privacy

Altro aspetto di criticità che emerge dall'uso di telecamere nelle indagini è anche la delicata questione del bilanciamento tra esigenze del porre in essere l'attività di polizia giudiziaria e privacy¹⁷.

b3) indagini eseguite da non addetti ai lavori

Le forze dell'ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza alla Polizia Municipale, Polizia Postale) **sono professionalmente impegnate a ricercare un colpevole ed interpretano i filmati in base alla loro preparazione professionale**¹⁸.

Questo comporta il rischio che le immagini vengano interpretate nell'ottica poc'anzi citata¹⁹. Questo rischio si eviterebbe se fosse affidata la valutazione

17

V. Lodolo D'Oria, *Indagini con le telecamere: il rischio di emettere sentenze sommarie sulla base di un trailer*, 8 febbraio 2016 su questa rivista evidenzia: "Va innanzitutto ricordato come il ricorso alle videocamere sul luogo di lavoro è materia delicata e disciplinata nell'ordine: dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori; dalla Normativa sulla Privacy; dall'Autorità Garante. In particolare il legislatore riconosce il rischio che l'uso di strumenti tecnologici di controllo a distanza si presti all'utilizzo improprio e possa potenzialmente ledere il diritto dei lavoratori alla riservatezza. Nel 2000 il Garante ha redatto un provvedimento generale (29.11.2000) con il quale ha dettato il decalogo delle regole per non violare la privacy, e al punto n. 5, ha espressamente richiamato la necessità di rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le garanzie previste dall'art. 4 della l. n. 300/1970. Ciononostante capita di leggere denunce degli stessi PM che fanno uso improprio delle immagini registrate (controllo a distanza del lavoratore) contestando all'indagato, oltre agli episodi oggetto di indagine, anche l'efficienza nel suo lavoro". Si vedano le considerazioni dell'Avv. Manuela Rinaldi (Capitolo II)

18

V. Lodolo D'Oria, *Maltrattamenti a scuola, meglio il dirigente che vigila sull'incolumità degli studenti che le telecamere*, 31 maggio 2019 su questa stessa rivista evidenzia che "Altresì un'indagine che è squisitamente professionale mentre gli inquirenti sono dei non-addetti-ai-lavori: a stabilire che la condotta professionale di una maestra non è adeguata sono dei non-addetti ai-lavori (carabiniere, finanziere, poliziotto dello Stato, Municipale, Postale) anziché figure appositamente preposte (*Dirigente Scolastico o Ispettore Tecnico Ministeriale*) che invece possono intervenire tempestivamente (*affiancamento, ispezione, sospensione cautelare, accertamento medico in CMV...*). Considerate le numerose competenze professionali richieste ai docenti (vedi art. 27 CCNL), è corretto, nell'ambito di un procedimento penale, affidare la valutazione della loro professionalità a un poliziotto, o carabiniere, o finanziere che non si intendono di scuola, educazione, istruzione, pedagogia, insegnamento, mentre per irrogare sanzioni disciplinari nelle visite ispettive ministeriali vengono impiegati appositi ispettori tecnici ministeriali altamente preparati?"

19

dell'adeguatezza/inadeguatezza del comportamento del docente al Dirigente scolastico, figura altamente qualificata. Le forze dell'ordine potrebbero essere impiegate in altri atti di indagine, talvolta più urgenti.

b4) Tempi lunghi e rischio per i minori.

Sicuramente l'intervento tempestivo sarebbe assicurato dall'adozione della misura della *sospensione cautelare del docente accusato da parte del Dirigente scolastico*²⁰.

Tuttavia seguendo la prassi metodologica della denuncia della notizia di reato, si ha come risultato che, nella maggioranza assoluta dei casi, trascorrono infatti alcuni mesi tra la prima segnalazione al DS (da parte di colleghi o genitori) e l'interdizione del docente da parte dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini richiedono lunghe tempistiche²¹, in quanto per una regolarità dell'iter si deve necessariamente procedere per una verifica della denuncia, raccolta di sommarie informazioni testimoniali, richiesta autorizzazioni ad audiovideointercettazioni (AVI), appalto e installazione telecamere, AVI per tempi da 15

V. Lodolo D'Oria, Presunti maltrattamenti a scuola? Cosa deve fare un dirigente: prima verificare racconti genitori 10 aprile 2019 su questa rivista evidenzia in particolare : “ b) tempi di AVI non contingentati (pesca a strascico) c) estrapolazione e decontestualizzazione delle immagini; d) selezione “avversa” delle videoclip e assemblaggio in trailer negativi (<0,1% del filmato intero); e) drammatizzazione delle trascrizioni privo di riscontro medico-legale delle eventuali lesioni fisiche e soprattutto psichiche (*clima di paura o terrore nella classe*); f) applicazione empirica e non oggettiva del criterio di “abitudine” di un comportamento improprio”

20

V. Lodolo D'Oria, Presunti maltrattamenti, immagini telecamere soggette a fraintendimenti. Come bisognerebbe indagare su questa rivista evidenzia: “a) i tempi lunghi che necessariamente richiedono le indagini, mentre il dirigente può intervenire immediatamente con una sospensione cautelare del docente; b) si rischia di lasciare il bimbo esposto a eventuali maltrattamenti per la durata delle indagini con l'unico risultato di aggravare il danno psicofisico nel minore”.

21


V. Lodolo D'Oria, *Presunti maltrattamenti a scuola? Cosa deve fare un dirigente: prima verificare racconti genitori*, 10 aprile 2019 su questa rivista evidenzia: “L'Autorità Giudiziaria ha infatti tempi d'intervento assai lunghi dettati dalle complesse procedure d'indagine: verifica denuncia, raccolta di sommarie informazioni testimoniali, richiesta autorizzazioni ad audiovideointercettazioni (AVI), appalto e installazione telecamere, AVI per tempi da 15 giorni a 4 mesi o più e via discorrendo. Nella maggioranza assoluta dei casi trascorrono infatti alcuni mesi tra la prima segnalazione al DS (da parte di colleghi o genitori) e l'interdizione del docente da parte dell'Autorità Giudiziaria, col risultato di aver indebitamente esposto la piccola utenza ad ulteriori angherie oltre a quelle eventualmente già patite. Dunque il DS deve attivarsi subito e senza indugio a tutela della piccola utenza”.

giorni a 4 mesi o più e via discorrendo. Sicuramente un iter più lungo²² rispetto a *procedura interna all'amministrazione scolastica, vuoi disciplinare, vuoi di accertamento medico d'ufficio*²³.

L'effetto diretto è, laddove l'accusa fosse confermata, quello di esporre il minore al rischio di ulteriori maltrattamenti per l'intera durata delle indagini.

Le finalità delle indagini preliminari, come poc'anzi evidenziato, è quella di permettere al pubblico ministero di assumere "...le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" (art. 326). In estrema sintesi, il pubblico ministero deve decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione²⁴.

Pubblico Ministero



Esercizio dell'azione penale

Archiviazione (ex art. 408 c.p.p.)

²²

V. Lodolo D'Oria, *Maltrattamenti a scuola: Istruzione e Giustizia agiscano d'intesa*, 8 giugno 2017 su questa rivista, evidenzia che "I tempi di intervento della giustizia sono lunghi (molti mesi), decisamente più lunghi rispetto a quelli di una procedura interna all'amministrazione scolastica, vuoi disciplinare, vuoi di accertamento medico d'ufficio. **Uno o più bimbi sottoposti a maltrattamenti non possono attendere mesi d'indagini.** Le telecamere, erroneamente ritenute dall'opinione pubblica come la panacea di tutti i mali, non sono altro che una dispendiosa forma di prevenzione secondaria e non assolutamente primaria

²³

V. Lodolo D'Oria *Maltrattamenti a scuola: Istruzione e Giustizia agiscano d'intesa*, 8 giugno 2017 su questa rivista, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/maltrattamenti-scuola-istruzione-giustizia-agiscano-dintesa/>

²⁴

P. Tonini ,Manuale di procedura penale, Giuffè Milano, 2010, pag. 542

In ipotesi di esercizio dell'azione penale si possono avere le seguenti ipotesi:

a) Giudizio direttissimo o giudizio immediato²⁵ chiesto dal Pm;

Nello specifico:

- L'instaurazione del **Giudizio immediato** consegue, in alternativa, o ad una valutazione giurisdizionale di esistenza di gravi indizi che fondano una misura custodiale, o ad una valutazione del pubblico ministero, che ritenga evidente la prova di reità; la richiesta di rito immediato è controllata dal giudice per le indagini preliminari, che decide in segreto sulla base di atti scritti²⁶.

L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il **giudizio abbreviato** depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato²⁷; A seguito della richiesta del pubblico ministero di **Giudizio immediato**²⁷ il giudice può scegliere il giudizio abbreviato ai sensi del primo comma dell'art. 458 c.p.p.: "L'imputato, a pena di decadenza. Può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato". In sostanza il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice (GUP), su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento dell'**udienza preliminare** quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata al termine del dibattimento. Ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini²⁸.

25

P. Tonini, op.cit. pag. 754 Sotto il profilo strutturale, il rito direttissimo presenta una forte somiglianza con il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero. In entrambi i casi l'iniziativa della pubblica accusa consente di passare rapidamente dalla fase delle indagini a quella del dibattimento omettendo l'udienza preliminare. "

26

Ibidem

27

Il Giudizio immediato può anche essere chiesto dall'imputato in tal senso P. Tonini, op. cit, pag. 749: "L'imputato può disporre della garanzia dell'udienza preliminare rinunciando al controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio. Egli può presentare richiesta di giudizio immediato solo dopo che il pubblico ministero ha formulato l'imputazione ed il giudice ha fissato l'udienza preliminare (art. 419 comma 5 cpp). Pertanto, il difensore dell'imputato, ha già avuto la possibilità di prendere visione del fascicolo degli atti di indagine (art. 415 bis cpp) "

28

- viceversa, per instaurare il **Rito direttissimo** sono richiesti presupposti di tipo oggettivo che consistono nell'arresto in flagranza o nella confessione resa dall'indagato; sull'esistenza di tali presupposti, ritenuti presenti dal pubblico ministero, il giudice si pronuncia in udienza nel pieno del contraddittorio²⁹

b) richiesta di rinvio a giudizio ex art. 405 c.p.p.)

Ai sensi del primo comma dell'art. 405 c.p.p. "Il pubblico ministero quando non deve chiedere l'archiviazione esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio; ai sensi del primo comma dell'art. 416 c.p.p. "La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice" Entro 5 giorni dal deposito della richiesta, ai sensi del primo comma dell'art. 418, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'art. 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore ai 30 giorni".

Per quanto riguarda il **patteggiamento**³⁰, ai sensi del primo comma dell'**art. 444 rubricato " Applicazione della pena su richiesta"**: " L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria". La richiesta di patteggiamento (può giungere sia nel corso delle indagini preliminari³¹ che nel corso dell'udienza preliminare).

P. Tonini, op. cit, pag. 716

29

Ibidem

30

P. Tonini, op.cit., pag. 730- 731 La denominazione del rito, così come espressa nel codice, sta a significare che il giudice con sentenza applica quella pena che è stata precisata da una concorde "richiesta delle parti", e cioè dell'imputato e del pubblico ministero. Al giudice spetta di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta. La decisione avviene allo stato degli atti, e cioè sulla base del fascicolo delle indagini e dell'eventuale fascicolo del difensore (contenente la documentazione delle investigazioni difensive). La semplificazione consiste nell'eliminare l'assunzione delle prove e nell'utilizzare i verbali degli atti di indagine ai fini della decisione. Una volta pronunciata la sentenza, questa di regola non è appellabile (art. 448 comma 2) ma può essere sottoposta a ricorso per cassazione. La legge prevede un incentivo per l'imputato che si accorda con il pubblico ministero. Nel determinare la pena, sulla quale si forma l'accordo, si deve applicare una diminuzione "fino ad un terzo"; la diminuzione opera dopo che è stato effettuato il computo delle circostanze.

31

Tuttavia, la **sede naturale per l'esplicarsi dell'accordo è l'udienza preliminare** quando già l'imputato ha avuto modo di conoscere l'intero fascicolo delle indagini e di ponderare la sua strategia difensiva (art. 415-bis). Il termine finale per la presentazione della richiesta di **patteggiamento**³² (o per dare il consenso originariamente negato) è la "presentazione delle conclusioni" nell'udienza preliminare (art. 446, comma 1 e 4). È evidente come la soluzione si armonizzi con il nuovo assetto dell'udienza preliminare, quale sede di approfondito vaglio dell'imputazione con possibilità di integrazione probatoria. Occorre precisare che la richiesta può essere presentata anche al termine della nuova udienza fissata con l'ordinanza per l'integrazione delle indagini (art. 421-bis)³³.

In ciascuna delle due ipotesi l'atto del pubblico ministero è sottoposto al controllo del giudice. Sulla richiesta di rinvio a giudizio, formulata sulla base dell'imputazione, il controllo si svolge nell'**udienza preliminare**. Sulla richiesta di archiviazione il controllo si effettua, di regola, senza udienza³⁴.

Tuttavia, l'intervento del Dirigente scolastico impedirebbe a monte, un effetto negativo ben delineato dal Dott. V. Lodolo D'Oria che pone in evidenza che: "Se un docente vuole combattere l'ingiustizia deve scegliere il

Più precisamente nel caso della richiesta che giunga nel corso delle **indagini preliminari**, l'art. 447 c.p.p. dispone che: "1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. 3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1".

32

La differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato è specificato da P. Tonini, op.cit. pag. 731 "il **patteggiamento** si distingue profondamente dal **giudizio abbreviato**. Infatti, l'imputato nel momento in cui chiede il rito abbreviato non conosce né l'esito del processo nel senso del proscioglimento o della condanna; né in quest'ultimo caso, l'entità della "pena base" che il giudice sceglierà e sulla quale sarà operata la riduzione di un terzo; la scelta del rito abbreviato avviene "al buio". Viceversa, nel **patteggiamento**, l'imputato sa in anticipo quale è la quantità di pena che sarà applicata se il giudice accoglierà l'accordo. Il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l'imputato, accordandosi col pubblico ministero (ovviamente con l'assistenza del difensore), incide direttamente sulla qualità e quantità della pena, in modo da poter valutare in concreto se gli convenga abbandonare le garanzie che il dibattimento offre"

33

Tonini, op. cit., pag. 736

34

Ibidem

lunghissimo *rito ordinario*, altrimenti gli restano il *patteggiamento* o il *rito abbreviato* che “equivalgono” (tecnicamente non è proprio così) a riconoscere almeno parte delle responsabilità per le condotte contestate”³⁵.

Il Dott. V. Lodolo D'Oria ha giustamente precisato **che la scelta da parte del docente del patteggiamento o del rito abbreviato tecnicamente non equivale a riconoscere la responsabilità per le condotte contestate. Tuttavia non sono scevri da criticità dal punto di vista della difesa, per meglio comprendere vediamo le differenze nella tabella che segue.**

Il procedimento ordinario è regolato dai principi del “giusto processo”; esso si svolge in dibattimento ed è fondato sul contraddittorio e sulla conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in modo unilaterale. La decisione per i reati più gravi è affidata ad un giudice collegiale, dotato di scarsi poteri di iniziativa probatoria, e si fonda su elementi acquisiti con il metodo dell'esame incrociato in pubblica udienza. In relazione a tale rito il legislatore non è stato finora in grado di risolvere il problema della ragionevole durata (Tonini) ³⁶.

35

V. Lodolo D'Oria, *Presunti maltrattamenti a scuola, aumento del 100% dei casi: fatti reali o isteria collettiva?*, 27 novembre 2019, su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-aumento-del-100-dei-casi-fatti-reali-o-isteria-collettiva/>

36

P. Tonini, op.cit, 730

Nel **giudizio abbreviato** il consenso dell'imputato permette lo svolgersi di un rito che si discosta dai principi del "Giusto processo". La decisione è presa nell'udienza preliminare, è fondata su prove raccolte in modo unilaterale dalle parti ed è affidata ad un giudice singolo che ha ampi poteri discrezionali di iniziativa probatoria d'ufficio. All'udienza, di regola non è presente il pubblico e non si svolge l'esame incrociato. Il rito abbreviato soddisfa l'esigenza di celerità e deflazione del dibattimento con un unico meccanismo di carattere "negoziale", imperniato sulla riduzione della pena. Gli incentivi, che sono stati concessi all'imputato per rendere appetibile il rito in questione possono determinare un ampliamento notevole della forbice edittale e, quindi, del potere discrezionale del giudice (Tonini) ³⁷.

Nell'ipotesi del **patteggiamento** il codice non impone all'imputato di riconoscere esplicitamente la propria responsabilità nel momento in cui chiede l'applicazione della pena o stipula l'accordo col pubblico ministero. ***Nel nostro ordinamento la richiesta di patteggiamento da parte dell'imputato non equivale ad una ammissione³⁸ di reità³⁹***. Tuttavia l'applicazione della pena su richiesta delle parti ha destato numerose perplessità in ordine alla sua compatibilità con alcuni principi costituzionali. Le frizioni del patteggiamento con il dettato costituzionale sono dovute alla difficile conciliabilità⁴⁰ tra le sue due componenti: quella negoziale e quella giurisdizionale⁴¹. Secondo la dottrina (Tonini) è accettabile la tesi (per tutti P. Ferrua; M. Gialuz) secondo la quale la sentenza che accoglie il patteggiamento contiene un accertamento incompleto, in linea con l'art. 111 comma 5 Cost che consente espressamente una deroga al principio del

37

Ibidem

38

P. Tonini pag. 736. Se anche egli rendesse una confessione, questa sarebbe liberamente valutabile dal giudice. Tra l'altro l'art. 446 comma 5, permette al giudice di disporre la comparizione dell'imputato al fine di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso

39

Ibidem

40

P. Tonini, op. cit. pag. 739 "La compatibilità dell'istituto in esame con i principi costituzionali dipende da come vengono bilanciati questi due aspetti. In altre parole, si tratta di stabilire in maniera adeguata fino a che punto possano spingersi i poteri dispositivi delle parti che scelgono di accordarsi e quali sono i doveri accertativi del giudice. Il nostro legislatore, però, non ha fissato con la dovuta chiarezza il punto di equilibrio tra la componente negoziale e quella giurisdizionale. Questo spiega perchè una delle questioni maggiormente dibattute in materia di patteggiamento sia stata e continui ad essere quella relativa alla natura della sentenza che applica la pena richiesta dalle parti"

41

Ibidem

Nel prosieguo il Dott. V. Lodolo D'Oria evidenzia che *“Scegliere non è affatto cosa semplice ma, talvolta, a tutela della salute fisica e mentale, decidere di chiudere al più presto la vicenda giudiziaria diviene prioritario rispetto al volere dimostrare a ogni costo la propria innocenza. Ne è chiara prova la morte precoce di due maestre indagate nel 2019 (a Reggio Emilia e a Strona nel biellese)⁴³, i cui processi sarebbero stati ancora da celebrare (ora invece tutto si ferma perché la morte estingue il reato), e altrettanti tentati suicidi, di cui sono personalmente a conoscenza, per il formidabile stress⁴⁴”*.

Per quanto concerne invece la richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 408 cpp rubricato “Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato”: 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato (330 s.) è infondata (125 att.), presenta al giudice (328) richiesta di archiviazione (411, 415). Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate (357, 373) e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (294, 391, 401)”. Talvolta, infatti, i casi PMS finiscono anche con l'archiviazione⁴⁵.

42

Ivi Pag. 743

43

Si legga la storia del maestro Jean Willot citata in Redazione Gilda Lucca, *Lodolo D'Oria: “Cui prodest la soluzione dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS) a base di denunce e processi penali?”*. Il caso francese e la situazione in Italia consultabile al seguente indirizzo url <https://www.gildalucca.it/lodolo-doria-cui-prodest-la-soluzione-dei-presunti-maltrattamenti-a-scuola-pms-a-base-di-denunce-e-processi-penali-il-caso-francese-e-la-situazione-in-italia/>

44

V. Lodolo D'Oria, *Presunti maltrattamenti a scuola, aumento del 100% dei casi: fatti reali o isteria collettiva?*, , 27 novembre 2019, su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-aumento-del-100-dei-casi-fatti-reali-o-isteria-collettiva/>

45

A livello esemplificativo si veda: M. Zola, Presunti maltrattamenti nella scuola materna, l'inchiesta finisce con l'archiviazione: “Non ci sono prove”, 20 maggio 2018, La Stampa consultabile al seguente indirizzo url <https://www.lastampa.it/biella/2018/05/20/news/presunti-maltrattamenti-nella-scuola-materna-l-inchiesta-finisce-con-l-archiviazione-non-ci-sono-prove-1.3401832> Redazione Marsica Live, Presunti maltrattamenti a scuola, accuse archiviate e maestre scagionate 12 ottobre 2020 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.marsicalive.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-accuse-archivate-e-maestre-scagionate/> Redazione Sardinia Post, Presunti maltrattamenti nell'asilo di Olbia, archiviate le accuse per 7 maestre. Sardinia Post , 29 luglio 2014 consultabile al seguente indirizzo url t

1.2. Intervento Dirigente scolastico PMS – effetti sull’attività giudiziaria e sul sistema economico

In una recente intervista a proposito delle indagini con telecamere nei casi di PMS (*Il Dubbio* 26.06.19), il giudice Gherardo Colombo appare critico affermando che: “...sembra più importante acquisire la prova che tutelare la persona... Si privilegia così la repressione piuttosto che la prevenzione”⁴⁶. Questa considerazione conferma un grave pericolo che emerge nel corso dell’attività di indagine che consiste nella decontestualizzazione delle immagini filmate dalle videocamere⁴⁷. D’altronde, nella stessa cronaca giudiziaria, si può considerare l’ipotesi in cui, ad esempio, la decisione del giudice monocratico, “di fronte all’esito della lunga e completa attività istruttoria espletata” sia stato, ad ogni buon conto, dopo 5 anni di processo, di “assoluzione perché il fatto non sussiste”⁴⁸. *Le indagini con telecamere nascoste non prevedono tempi contingentati, consentendo così la “pesca a strascico” da parte degli inquirenti. Di ore e ore di registrazione vengono poi estratti piccoli trailer che non sono rappresentativi della realtà*⁴⁹.

[.https://www.sardiniapost.it/cronaca/presunti-maltrattamenti-nellasilo-olbia-archivate-accuse-per-7-maestre/](https://www.sardiniapost.it/cronaca/presunti-maltrattamenti-nellasilo-olbia-archivate-accuse-per-7-maestre/)

46

V. Lodolo D'Oria, *Presunti maltrattamenti a scuola, aumento del 100% dei casi: fatti reali o isteria collettiva?*, 27 novembre 2019 su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-aumento-del-100-dei-casi-fatti-reali-o-isteria-collettiva/>

47

V. Lodolo D'Oria, *Maestra scagionata da atti di violenza, era stata filmata dalle telecamere. I pericoli della decontestualizzazione delle immagini*, 6 febbraio 2019, su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/maestra-scagionata-da-atti-di-violenza-era-stata-filmata-dalle-telecamere-i-pericoli-della-decontestualizzazione-delle-immagini/> Si veda anche V. Lodolo D'Oria, *Telecamere in classe, il Senato le boccia: rischio visioni distorte*, 22 dicembre 2017 su questa stessa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/telecamere-scuola-senato-le-boccia-rischio-visioni-distorte/>

48

V. Lodolo D'Oria, *Maestra accusata di maltrattamenti a seguito di “notizie confidenziali”, assolta dopo 5 anni di processo. Era evitabile?*, 8 agosto 2020, su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/maestra-accusata-di-maltrattamenti-a-seguito-di-notizie-confidenziali-assolta-dopo-5-anni-di-processo-era-evitabile/>

49

V. Lodolo D'Oria, *Maltrattamenti a scuola: Istruzione e Giustizia agiscono d'intesa*, 8 giugno 2017 su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url [Maltrattamenti a scuola: Istruzione e Giustizia agiscono d'intesa - Orizzonte Scuola Notizie](https://www.orizzontescuola.it/maltrattamenti-a-scuola-istruzione-e-giustizia-agiscono-d-intesa/)

Altro dato pacifico è quello che in tali casi nella valutazione della prova, come già affermato dalla Cassazione con la sentenza sezione VI 8314/96 il giudice debba prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ma verificando se essi, <ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile, e umanamente accettabile, del caso concreto>. Viola tale principio, secondo quanto già affermato dal 1996, il giudice che, dovendo giudicare in tema di maltrattamenti da parte di un insegnante nei confronti degli alunni, abbia smembrato i singoli episodi sottoposti alla sua valutazione rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie o apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme la condotta non fosse tale da realizzare un metodo educativo fondato sull'intimidazione e la violenza. Il concetto è ribadito nella sentenza 43673/02 laddove la Suprema corte rileva che, avuto riguardo ai metodi educativi praticati dalla maestra di Senise, non può considerarsi ogni singolo episodio vessatorio in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ma la condotta va valutata nel suo insieme, proprio perché espressione del rapportarsi dell'insegnante agli alunni, con l'effetto che i periodi di assenza dalla scuola della prima vanno considerati come mere parentesi nell'abituale quadro di sofferenze imposto ai secondi, che non determinarono alcuna soluzione di continuità della censurabile scelta educativa⁵⁰.

In tal senso, anche il Tribunale del Riesame di Quartu, trattando un caso di PMS del 2017 era stato altrettanto esplicito quando, dopo aver visionato integralmente i filmati, era giunto a sospendere i provvedimenti interdittivi, nei confronti della maestra, motivando il provvedimento nel seguente modo:

- *i singoli episodi non possono essere “smembrati” per ricavare dall’esame di ciascuno di essi la sufficiente gravità indiziaria;*
- *gli episodi acquistano una diversa valenza se avulsi dal contesto di un’intera giornata di lezione della durata di 5 ore in un contesto quotidiano e mensile*

50

V. Pezzella, Insegnanti e limiti del jus corrigendi Elementi del reato e diritti del bambino o dell'allievo, Nota a: Cassazione penale, 08 ottobre 2002, n.43673, sez. VI, Fonte: DeG - Dir. e giust., fasc.3, 2003, pag. 10

- *le condotte della maestra, lungi dall'integrare il ricorso a sistematiche pratiche di maltrattamento, possono invece ricondursi allo svolgimento dell'attività di docenza*
- *l'esame integrale dei filmati induce altresì ad escludere il fumus del reato di abbandono di minori contestato alla maestra*
- *Laddove il tono di voce della maestra risulta innegabilmente alterato, va considerata l'episodicità (pochissimi i file audiovideo incriminati rispetto ai quasi 1.000 prodotti)*
- *l'esame del materiale non consente di ritenere che la condotta della maestra integri la soglia del penalmente rilevante, connotandosi al più come espressione di discutibili metodi didattici che esauriscono la loro censurabilità in ambito disciplinare⁵¹.*

In tal senso si consideri altresì la vicenda, di cui si è occupato il Tribunale di Palermo (Tribunale Palermo, 27 giugno 2007), ossia la vicenda di un ragazzino che, di fronte

ai coetanei, perseguitava un compagno, deridendolo con l'allusione a supposte sue tendenze omosessuali. Donde l'intervento punitivo dell'insegnante, che fece scrivere al un suo scolaro 100 volte: "lo sono un deficiente". La conseguenza diretta è però⁵², una denuncia ed un procedimento giudiziario, in base agli artt. 81, comma 2, 571 e 582 c.p., che trattano dell'abuso di mezzi di correzione e di danni psicofisici. Il giudice assolve la malcapitata perché *il fatto non sussiste*⁵³.

51

V. Lodolo D'Oria, Processi per Presunti Maltrattamenti a Scuola: 32 maestre indagate, sentenze e risarcimenti. Difesa in difficoltà, 2 Maggio 2019 , su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/processi-per-presunti-maltrattamenti-a-scuola-perche-la-difesa-e-in-difficolta/>

52

G. Galuppi, Brevissime note sulla sentenza del Tribunale di Palermo relativa alla professoressa incriminata per abuso di mezzi di correzione, Nota a: Tribunale Palermo, 27 giugno 2007 Dir. famiglia, fasc.4, 2007, pag. 1876: "L'episodio che stiamo considerando va, dunque, inquadrato nel fenomeno del

bullismo, che sta dilagando in ogni ordine di scuola e per ogni fascia di età. Il che va collocato a sua volta nel crepuscolo dei valori morali e del principio di autorità, all'insegna dell'indulgenza ad ogni costo, che sembrerebbe voler condurre a compiuta realizzazione pratica la raccomandazione evangelica di non reagire

all'aggressore, ma di porgergli anche l'altra guancia. In effetti i nostri insegnanti, rese di fatto impraticabili le punizioni (mi domando come il preside non abbia potuto o voluto dissuadere i genitori del piccolo bullo dalla denuncia), sono praticamente disarmati di fronte a scolaresche non di rado difficili e turbolente. In Francia ed in Inghilterra, ad esempio, i problemi della difficile governabilità degli studenti sono stati prontamente affrontati con nuove normative, mentre da noi troppo spesso insegnare è una grave fatica, soprattutto per l'indisciplina dilagante nelle classi, facilmente documentabile solo che si voglia ascoltare chi fa questo scomodo lavoro".

53

G. Galuppi, Brevissime note sulla sentenza del Tribunale di Palermo relativa alla professoressa incriminata per abuso di mezzi di correzione, Nota a: Tribunale Palermo, 27 giugno 2007 Dir. famiglia, fasc.4, 2007, pag. 1876

A commento della sentenza la dottrina sottolinea “...è incredibile che un'insegnante sia sottoposta a giudizio, per abuso di mezzi di correzione, per aver inflitto ad un piccolo bullo una punizione tanto necessaria, quanto congrua; tanto più se si immagina il suo retroterra familiare come educativamente non meno deficitario che allineato con l'assioma che ai minori si addice solo l'indulgenza⁵⁴”

Il Dott. Vittorio Lodolo D'Oria coglie un'altra criticità del sistema affermando che “...è però altrettanto assurdo pretendere che un magistrato veda tutte le centinaia d'ore di videoregistrazione effettuate: quanto costerebbe all'erario dello Stato e quanto ulteriormente si ingolferebbe il nostro sistema giudiziario?”⁵⁵

Talvolta per far cadere le accuse, occorre giungere fino alla Corte di Cassazione. È il caso di una maestra che aveva trattenuto un'alunna per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola, dunque una maestra che aveva cercato di preservare l'incolumità della sua alunna⁵⁶.

A livello esemplificativo si consideri Cassazione penale sez. VI - 11/04/2018, n. 20236 che ha statuito che “ non risulta in alcun modo realizzato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 571 c.p. che richiede, come è noto, un abuso dei mezzi di correzione inteso come eccesso nell'uso di mezzi giuridicamente leciti dato che la minima attività costringitiva svolta sulla bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola era evidentemente finalizzata a preservare la incolumità della piccola alunna mentre non rileva, nei termini della realizzazione dell'elemento materiale del reato, quella "incapacità a gestire situazioni di conflitto all'interno della classe" sulla base della quale la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 571 c.p.⁵⁷. (da ultimo,

54

Ibidem

55

V. Lodolo D'Oria, Maltrattamenti a scuola e stress maestre: un nuovo spiraglio dal Procuratore Capo d'Isernia? 23 gennaio 2019, su questa rivista, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/maltrattamenti-a-scuola-e-stressa-maestre-un-nuovo-spiraglio-dal-procuratore-capo-disernia/>

56

A. Ievolella , Blocca con forza l'alunna dispettosa: nessuna sanzione per la maestra, Nota a: Cassazione penale , 11 aprile 2018, n.20236, sez. VI Diritto & Giustizia, fasc.83, 2018, pag. 1, in banca dati De Jure precisa “ Ora, dopo sei anni difficili, passati a difendere la propria immagine personale e professionale, la giovane maestra neanche 40 anni di età può tirare un sospiro di sollievo o: secondo i Giudici del Palazzaccio, non ha compiuto alcun abuso. Anzi, col suo comportamento la donna ha sottratto la bambina ai comportamenti aggressivi degli altri alunni (Cassazione, sentenza n. 20236/18, Sezione Sesta Penale) ...”.

57

Cassazione penale sez. VI, 03/02/2016, n.9954⁵⁸, Rv 266435, che richiede comunque il ricorso, seppure minimo e orientato a scopi educativi, a forme di violenza fisica o morale)⁵⁹”.

I processi relativi ai PMS contribuiscono ad aggravare una situazione di difficoltà già esistente nel sistema giustizia che investe anche il massimo grado di Giudizio ossia la Corte di Cassazione. Significativo appare l'interrogativo del Consigliere di Cassazione L. Delli Priscoli: “ E chi è che non sarebbe favorevole nel settore civile a garantire a tutti i cittadini un accesso alla Giustizia completamente gratuito e almeno tre gradi di giudizio da completare in non più di un anno e nel settore penale il perseguimento di tutti i reati e lo svolgimento di processi rapidissimi a garanzia della collettività e tempi di prescrizione brevissimi a garanzia del singolo imputato?⁶⁰” A cui segue una risposta altrettanto degna di

Sui rapporti tra il delitto di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o contro fanciulli S. SILVANI, Sui rapporti tra delitto di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione nelle scuole elementari., Nota a: Cassazione penale, 08 ottobre 2002, n.43673, sez. VI Cass. pen., fasc.6, 2003, pag. 1844 evidenzia che: “ Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione torna ad occuparsi dei rapporti tra il delitto di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o contro fanciulli e coglie l'occasione per ribadire quella linea interpretativa, già tracciata nel corso degli ultimi anni, volta ad una progressiva erosione dei confini dell'art. 571 c.p. a vantaggio dell'ampliamento dell'ambito di operatività della fattispecie contemplata dall'articolo 572 c.p. Chiamata a valutare la riconducibilità dei fatti commessi dalla maestra elementare a danno dei suoi allievi al reato contemplato dall'art. 571 piuttosto che a quello previsto dall'art. 572, la Corte non ha esitazioni: di fronte alle abituali sofferenze psicologiche e fisiche inferte dall'insegnante alle giovanissime vittime, esclude categoricamente la possibilità di chiamare in causa l'abuso dei mezzi di correzione per mancanza dell'elemento materiale. Gli atti vessatori e lesivi dell'equilibrio psicologico dei soggetti passivi non possono costituire alcun abuso correttivo perché, sembra suggerire la Corte, ontologicamente incapaci di assumere una qualunque valenza educativa. La qualificazione giuridica operata dalle Corti di merito, esclusivamente fondata sull'analisi del dato oggettivo, riceve l'avallo dei giudici del supremo Collegio e viene ulteriormente consolidata dall'affermazione secondo la quale, nel caso di specie, la gravità oggettiva dei fatti posti in essere rivela un'intenzione che, lungi dal corrispondere alla volontà di educare, al contrario, si identifica nella volontà di ingenerare nella classe un clima di terrore attraverso continue umiliazioni”.

58

Cassazione penale sez. VI, 03/02/2016, n. 9954, CED Cassazione penale 2016 in banca dati De Jure. “Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al predetto reato la condotta di una insegnante che aveva sottoposto i bambini a lei affidati a violenze fisiche, consistite in schiaffi o nel tirare loro i capelli con forza, ovvero a violenza psicologica e, ancora, a condotte umilianti, come il minacciarli dell'arrivo di un diavoleto, nel costringerli a cantare o a mangiare, nel farli tenere la lingua fuori dalla bocca)”.

59

Cassazione penale sez. VI, 03/02/2016, n.9954 consultabile in banca dati De Jure

60

nota: “Occorre però fare i conti con un arretrato ponderoso, aggravato molto dall’attuale crisi, con un numero enorme di nuovi fascicoli che entrano ogni giorno nei Palazzi di Giustizia e da una forte limitatezza delle risorse: basti solo pensare che in Cassazione non tutti i consiglieri di Cassazione dispongono di una propria scrivania (quindi il problema non è certo quello di non potere avere una stanza tutta per sé, che sarebbe un lusso inconcepibile) di carta per stampare le sentenze e di una assistenza efficiente da parte della cancelleria e dei tecnici del computer⁶¹”. Altresì il Consigliere di Cassazione Lorenzo Delli Priscoli sottolinea che : *“I ritardi della Giustizia, ai quali contribuisce la necessità di trattare anche le cause di modestissimo valore (anche per esse infatti decide un Collegio formato da cinque magistrati e anche per esse non è esclusa la possibilità che la decisione della Corte “cassi con rinvio” la pronuncia impugnata, ossia non metta la parola fine al processo ma rimetta la palla all’Ufficio giudiziario che ha emesso la suddetta pronuncia, si ripercuotono inevitabilmente e indistintamente su tutti i cittadini **(che spesso, scoraggiati dall’idea di dover attendere lungamente per ottenere Giustizia, rinunciano a far valere in sede giudiziale i propri diritti)**, sugli altri processi (i cui tempi inevitabilmente si allungano) e in particolare sul rischio di prescrizione dei reati (per trattare i procedimenti civili per importi di modesta entità occorre sottrarre risorse dai giudizi penali, con il conseguente crearsi di un circolo vizioso per cui l’allungarsi dei tempi della giustizia penale incoraggia le strategie basate sul tentativo di arrivare alla prescrizione percorrendo tutti i gradi di giudizio e rinunciando ai più snelli riti alternativi), sui conti pubblici (perché l’allungarsi della durata dei processi determina un aumento delle cause per ottenere l’equo indennizzo di cui alla legge Pinto n. 89 del 2001) sull’affidabilità e sull’immagine del sistema Italia e quindi sulla sua competitività e sulla appetibilità per i potenziali investitori esteri⁶²”* Già nel 2006 l’ Istituto nazionale di statistica aveva commissionato una ricerca al Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni (MIPA), ed i risultati avevano evidenziato come elevati costi della giustizia e tempi lunghi di risoluzione delle controversie civili generino ogni anno alte perdite per l’economia. In tal senso, il gruppo di lavoro

L. Delli Priscoli, *La ricerca dei valori della Magistratura ai tempi della crisi*, Magistratura Indipendente consultabile al seguente indirizzo url <https://www.magistraturaindipendente.it/la-ricerca-dei-valori-della-magistratura-ai-tempi-della-crisi.htm>

61

Ibidem

62

L. Delli Priscoli, Il principio del “ de minimis non curat Praetor” e la funzione nomofilattica della Cassazione, *La Nuova Procedura civile*, 4, 2018 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2018/08/dellipriscoli.defdoc.pdf>

Istat-Mipa nel corso della ricerca applicata realizzata negli anni scorsi, ha messo in evidenza l'esistenza di una serie di oneri diretti e indiretti che gravano sulle imprese coinvolte in procedimenti giudiziari civili, *ma che potrebbero essere estensibili anche a qualunque cittadino che si rivolga al sistema giustizia*. Si tratta di quattro tipi di costi: a. Spese amministrative per gli atti amministrativi giudiziari; b. Diritti e onorari dei difensori legali, del ricorrente e del convenuto; c. Costo opportunità (a danno del ricorrente (vincitore) per mancati profitti derivanti dall'impiego delle risorse oggetto del contendere in giudizio e corrispondente extra-profitto a vantaggio del convenuto (soccombente) connesso all'inadempimento contrattuale che determina la possibilità di impiegare risorse altrimenti indisponibili); d. Danno eventualmente subito dal ricorrente per durata irragionevole del procedimento giudiziario. A questo si aggiungono: 1. *Danno per l'erario*; 2. *Ulteriori ritardi nei tempi di risposta*. La durata dell'intero procedimento è fissata, in linea teorica, in quattro mesi. Si tratta di un termine, di fatto disapplicato, in ragione dei tempi che servono solo per lo svolgimento della prima udienza rispetto alla data di iscrizione a ruolo della causa. Nei migliori dei casi passano anche sette o otto mesi tra l'iscrizione a ruolo e la prima udienza. A questi si aggiungono i lunghi tempi di esecuzione delle sentenze: quand'anche le cause si esauriscano con sentenza di accoglimento e di riconoscimento del diritto al risarcimento, è possibile che la sentenza non venga eseguita per mancanza di fondi⁶³. *Simili considerazioni sono estensibili all'ipotesi di un processo penale e per qualunque tipologia di controversia, per una maggiore contezza si vedano in tal senso i costi a carico del cittadino rappresentati nella Tabella del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014*. Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.⁶⁴ *In definitiva come rilevato da uno studio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, "La letteratura economica ha iniziato da alcuni anni a indagare sul nesso tra il funzionamento del sistema giudiziario e la crescita economica nel medio lungo periodo, evidenziandone i possibili canali di trasmissione.... Gli studi economici sulla giustizia tipicamente individuano alcuni indicatori di efficienza e ne analizzano l'impatto su alcune variabili economiche*

63

MITA, *Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico Costi della giustizia civile rilevanti per il sistema delle attività produttive (commissionato da Istat) Luglio 2006 consultabile al seguente indirizzo url <http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Ista/Istat-costi-dei-ritardi.pdf>*

64

Consultabile al seguente indirizzo url
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/02/14G00067/sg>

quali l'accesso al credito, il tasso di natalità delle imprese, gli investimenti ed il flusso di investimenti diretti esteri (IDE) in entrata nel paese⁶⁵.

1.3 Conclusioni: Intervento Dirigente Scolastico PMS – analogia con i nuovi orizzonti del sistema giustizia.

In sostanza l'intervento del Dirigente Scolastico nei casi di PMS potrebbe essere tranquillamente assimilato alle ipotesi di risoluzione alternativa delle controversie, direzione verso cui fanno rotta i nuovi orizzonti del sistema giustizia, in quanto forieri di notevoli benefici sul sistema giudiziario ed economico⁶⁶ per le ragioni poc'anzi evidenziate. *In particolare si segnala l'interessante relazione tenuta dalla Presidente del Tribunale di Firenze, dott.ssa Marilena RIZZO, nella due giorni del corso di formazione destinato ai magistrati in servizio "L'intelligenza artificiale e la pratica della giurisdizione: organizzazione degli uffici e funzione decisoria" organizzato dalla sede centrale della Scuola Superiore della Magistratura (12 e 13 maggio scorso 2020). La presidente Rizzo ha relazionato sulla possibilità di realizzare un algoritmo predittivo per la mediazione⁶⁷ partendo dal progetto Giustizia semplice⁶⁸ Sicuramente un software che si porrebbe in*

65

Considerazioni presenti in L. LANDI, C. POLLASTRI, *L'efficienza della giustizia civile e la performance economica*, Focus tematico n. 5/ 22luglio 2016 Ufficio Parlamentare di Bilancio, consultabile al seguente indirizzo url http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2016/07/Focus_5.pdf Si rinvia altresì V. Daniele, F. Samà *Giustizia civile: i divari tra Nord e Mezzogiorno d'Italia*, 24 ottobre 2018 economia e politica ed alle fonti bibliografiche ivi presenti consultabile al seguente indirizzo url https://www.economiaepolitica.it/_pdfs/pdf-9047.pdf

66

Si conceda il rinvio a E. QUARTA, *Visioni della Giustizia attraverso le lenti di John Nash Analisi economica dei modelli matematici di Luigi Viola* (ebook), Altalex 3 Novembre 2020 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/03/visioni-giustizia-attraverso-lenti-john-nash-analisi-economica-modelli-matematici-luigi-viola>

67

Si rinvia a ADMIN , *Presidente del Tribunale di Firenze: abbiamo il progetto di costruzione di un algoritmo predittivo per la mediazione*. La Nuova Procedura civile 14 novembre 2019 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.lanuovaproceduracivile.com/presidente-del-tribunale-di-firenze-si-alla-costruzione-di-un-algoritmo-predittivo-per-la-mediazione-e-le-sentenze/>

68

M. Rizzo (Presidente del Tribunale di Firenze), *L'Intelligenza Artificiale e la predittività della risoluzione delle controversie*, 11 ottobre 2018 consultabile al seguente indirizzo url http://ivi2018.ittig.cnr.it/slide/II.C.Frosini_CRF/02RIZZO.Intelligenza%20artificiale%20e%20predittivit%C3%A0%20nella%20risoluzione%20delle%20controversie-%2011%20ottobre%202018.pdf

*chiave preventiva prospettando alle parti la **probabilità di definire la loro controversia***⁶⁹.

Altresì si consideri anche la nuova frontiera dei modelli matematici elaborati dallo studioso Luigi Viola si pongono nella stessa prospettiva in chiave preventiva della patologia dell'arretrato in quanto più il processo diventa prevedibile più gli strumenti a.d.r. potranno svilupparsi:

- per la mediazione ex d.l.vo 28/2010 e negoziazione perché le parti saranno maggiormente indotte a concludere un accordo al fine di risparmiare tempi e spese processuali, così discutendo nel quantum e non più nell'an (dato per pacifico); per l'arbitrato perché, utilizzando modelli matematici, si potrà ridurre il rischio di parzialità, in uno con maggiore celerità e trasparenza (L. Viola). Nello specifico: - mediazione ex d.lvo 28/2010 e negoziazione perché, sapendo il probabile esito del processo, le parti saranno maggiormente indotte a concludere un accordo; - l'arbitrato perché, utilizzando modelli matematici, si potrà ridurre il rischio di parzialità, con celerità e trasparenza. (L. Viola)⁷⁰.

Anche da queste considerazioni si possono evincere i notevoli benefici derivanti dall'intervento diretto del Dirigente scolastico, quale soluzione assimilabile in senso figurato agli strumenti ADR. In conclusione, dati i risultati dell'analisi del relativo impatto sul sistema giudiziario ed economico appena effettuata, **(B after – C after > B now – C now)** si auspica che similmente “ad Paesi della UE, dove vige la prassi di fare sempre intervenire il DS in prima istanza ed eventualmente la polizia in seconda battuta qualora ve ne fosse ancora il bisogno⁷¹”, venga adottata la siffatta soluzione anche in Italia.

In definitiva si concorda con il Dott. V. Lodolo D'Oria che per il fenomeno dei PMS auspica la costituzione immediata di un tavolo interministeriale MIUR-Ministero della Giustizia. I genitori sporgenti una denuncia per presunti maltrattamenti al figlio dovrebbero essere reindirizzati, come avviene nel Regno Unito, al dirigente scolastico che è sempre e comunque primo titolare e responsabile

69

Si conceda il rinvio a E. Quarta, Visioni della giustizia attraverso le lenti di John Nash Analisi economica dei modelli matematici di Luigi Viola, ebook Altalex, 3 novembre 2020, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/03/visioni-giustizia-attraverso-lenti-john-nash-analisi-economica-modelli-matematici-luigi-viola>

70

L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, ADR, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione) pag. 206 e ss.

71

V. Lodolo D'Oria, Presunti maltrattamenti a scuola: aumentano di 14 volte in 6 anni, legame con età docenti. Soluzione è nel Dirigente, 28 gennaio 2020 su questa rivista consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-a-scuola-aumentano-di-14-volte-in-6-anni-legame-con-eta-docenti-soluzione-e-nel-dirigente-lo-studio/>

dell'incolumità dell'utenza⁷². Correttamente il Dirigente Scolastico dovrebbe sì ricorrere allo strumento della denuncia di reato, ma al tempo stesso dovrebbe ricorrere anche ad esercitare i poteri in suo possesso (controllo, vigilanza, affiancamento, sospensione, accertamento medico d'ufficio). In particolare in base al modello presente in UK la **condicio sine qua non** per sporgere una denuncia all' Autorità Giudiziaria (AG) è la presentazione di un verbale attestante la presa d'atto del problema da parte del Dirigente Scolastico, le misure adottate dallo stesso ed i relativi effetti. Modello che veniva seguito ante 2014⁷³ , quando il DS rispondeva della tutela dell'incolumità degli alunni⁷⁴ , prima che divenisse prassi consolidata⁷⁵ il ricorso diretto all'AG da parte dei genitori. In definitiva una proposta risolutiva, potrebbe essere altresì, su modello

72

V. Lodolo D'Oria, La tutela della salute degli insegnanti consultabile al seguente indirizzo url <https://blog.edises.it/tutela-salute-insegnanti-burnout-15383>

73

E. Tonni, Presunti maltrattamenti, Lodolo D'Oria: il problema non sono le maestre italiane, 30 gen 2020 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-lodolo-doria-il-problema-non-sono-le-maestre-italiane/>

74

E. Tonni, Presunti maltrattamenti, Lodolo D'Oria: il problema non sono le maestre italiane, 30 gen 2020 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.orizzontescuola.it/presunti-maltrattamenti-lodolo-doria-il-problema-non-sono-le-maestre-italiane/>

75

V. Lodolo D'Oria, *Presunti Maltrattamenti a Scuola e procedimenti penali: dinamiche, limiti e avvertenze per insegnanti, dirigenti scolastici, inquirenti, avvocati e giudici*, Luglio 2020 su questa rivista: "L'intervento tempestivo e appropriato del DS ha il doppio vantaggio di tutelare immediatamente i minori (a differenza di una lunga indagine che vedrebbe esposti gli stessi a eventuali violenze) e di affrontare la questione tra persone competenti, cioè addetti ai lavori. L'esplosione del fenomeno PMS negli ultimi sei anni sembra dovuto all'emergente sfiducia e conflittualità tra le due principali agenzie educative: le denunce delle famiglie contro le maestre pervengono direttamente all'A.G. cortocircuitando il DS che è il primo e unico responsabile dell'incolumità dell'utenza. Sempre ricordando, come sottolineato ad apertura del paragrafo che il fenomeno dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS) è praticamente nullo nei Paesi della UE, dove vige la prassi di fare sempre intervenire il DS in prima istanza ed eventualmente la polizia in seconda battuta qualora ve ne fosse ancora il bisogno" V. Lodolo D'Oria, *Presunti maltrattamenti a scuola: aumentano di 14 volte in 6 anni, legame con età docenti. Soluzione è nel Dirigente*, 28 gennaio 2020 su questa rivista evidenzia "Il metodo utilizzato in UK è affatto identico a quello ante 2014 seguito in Italia quando il dirigente scolastico rispondeva della tutela della incolumità degli alunni. Anni in cui, a differenza di oggi, il preside non veniva cortocircuitato dai genitori attraverso il ricorso diretto all'AG".

72

canadese⁷⁶, la sigla di un protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia volto a regolamentare specificamente i casi di presunti maltrattamenti in ambito scolastico, assegnando al Preside⁷⁷ un ruolo fondamentale nel rapporto tra istituzione scolastica e forze dell'ordine, prima di giungere al coinvolgimento del sistema giudiziario.

1.4 Tabella riepilogativa⁷⁸

Debolezze dell'ATTUALE SISTEMA	Forza dell'intervento del DS
METODI DI INDAGINE	
a) Pur trattandosi di una indagine professionale per valutare l'adeguatezza/inadeguatezza della condotta professionale di una maestra, questa viene	A) Le forze dell'ordine sono professionalmente impegnate a ricercare un colpevole ed interpretano i filmati in base alla loro preparazione professionale. Questo comporta il

⁷⁶

Si veda in tal senso *Police/ School Board Protocol Between the: Toronto Police Service Toronto District School Board Toronto Catholic District School Board Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Conseil scolaire Viamonde* consultabile al seguente indirizzo url <https://www.tcdsb.org/Board/Policies/Documents/Police-School%20Board%20Protocol%20June2011.pdf> *PROTOCOL between the Police Services, School Boards and Children's Services This protocol has been developed through the co-operative efforts of the following: St. Clair Catholic District School Board Lambton Kent District School Board Conseil scolaire catholique Providence Conseil scolaire Viamonde Chatham-Kent Police Service Ontario Provincial Police Sarnia Police Service Chatham-Kent Children's Services Sarnia-Lambton Children's Aid Society* consultabile al seguente indirizzo url <https://www.lkdsb.net/Board/Community/SafeSchools/Documents/School-Police%20Protocol.pdf> *Provincial Model for a Local Police/School Board Protocol* consultabile al seguente indirizzo url <http://www.edu.gov.on.ca/ENG/DOCUMENT/BROCHURE/PROTOCOL/locprote.pdf> This publication is available on the Ministry of Education's website, at www.ontario.ca/education .

⁷⁷

For example see the Responsibilities of Principal of PROTOCOL between the Police Services, School Boards and Children's Services: • **“To investigate as necessary in order to establish the nature and extent of an alleged offence. The principal will inform police of any logistical information about the school (e.g. the hours of the school day and class rotation schedules) that may be relevant to the investigation process. Police services will endeavour to work within these logistical considerations in order to minimize the disruption to the school”**. This protocol has been developed through the co-operative efforts of the following: St. Clair Catholic District School Board Lambton Kent District School Board Conseil scolaire catholique Providence Conseil scolaire Viamonde Chatham-Kent Police Service Ontario Provincial Police Sarnia Police Service Chatham-Kent Children's Services Sarnia-Lambton Children's Aid Society Consultabile al seguente indirizzo url <https://www.lkdsb.net/Board/Community/SafeSchools/Documents/School-Police%20Protocol.pdf>

⁷⁸

Tabella realizzata tramite considerazioni personali maturate dallo studio dei dati presenti nella ricerca del Dott. V. Lodolo D'Oria

<p>impropriamente condotta da <i>inquirenti non-addetti-ai-lavori</i> (carabiniere, finanziere, poliziotto dello Stato, Municipale, Postale) che nulla conoscono di educazione, pedagogia e insegnamento in ambiente parafamiliare.</p> <p><i>Le intercettazioni con telecamere nascoste non prevedono tempi contingentati, consentendo così la “pesca a strascico” da parte degli inquirenti. Le immagini captate dalle telecamere nascoste (oltre a violare il diritto alla privacy e l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) vengono in seguito manipolate e “riassunte”, attraverso azioni di decontestualizzazione, selezione avversa, estrapolazione e trascrizione drammatizzata, impedendo di cogliere il prima e il dopo di ogni azione nonché il contesto in cui questa si svolge. Di tutte le intercettazioni effettuate, assai meno dell’1% viene contestato e sottoposto dagli inquirenti alla valutazione dei giudici.</i></p>	<p>rischio che le immagini vengano interpretate unicamente nell’ottica poc’anzi citata. Questo rischio si eviterebbe se fosse restituita la valutazione dell’adeguatezza/inadeguatezza del comportamento del docente al Dirigente Scolastico, figura altamente qualificata.</p> <p>Le forze dell’ordine potrebbero essere impiegate in altri atti di indagine, più urgenti e appropriati.</p>
<p>b) Mesi di indagini con rischio di prolungata esposizione dei bimbi a eventuali e ulteriori maltrattamenti</p>	<p>B) Intervento tempestivo delle figure preposte (<i>Dirigente Scolastico o Ispettore Tecnico Ministeriale</i>) che già possiedono tutti i mezzi necessari per esercitare azioni di controllo, vigilanza, affiancamento, sospensione, accertamento medico d’ufficio.</p>
<p>c1) Impiego <i>risorse umane</i> (una decina di unità personale tra i soli inquirenti)</p> <p>c2) Impegno finanziario per installazione e noleggio di tecnologie con importi intorno ai 15.000 euro per un mese e tre telecamere)</p>	<p>C1) Utilizzo delle risorse umane in altre indagini</p> <p>c2) Impiego delle risorse finanziarie che sarebbero destinate all’affitto delle tecnologie alla formazione del Dirigente Scolastico in ottica di risoluzione alternativa del conflitto, ricorrendo all’Autorità Giudiziaria solo laddove ve ne fosse bisogno (soluzione peraltro già presente in altri Paesi UE). Si</p>

	potrebbero impiegare quelle stesse risorse per consentire ai dirigenti scolastici di frequentare Corsi di formazione per Mediatore/Conciliatore legalmente riconosciuti dal Ministero della Giustizia. Questo consentirebbe al Dirigente, di valutare la reale portata dei singoli casi e di avere uno strumento al fine di giungere alla conciliazione in ipotesi di conflitto che possano essere più semplicemente risolti.
<p>d) Ottica repressione più che di prevenzione (come evidenziato dal Giudice Gherardo Colombo).</p> <p>Come evidenziato dalla giurisprudenza talvolta il comportamento della maestra non è penalmente rilevante ma sarebbe censurabile con una sanzione o in ambito civilistico⁷⁹.</p>	<p>d) <i>maestre indagate eviterebbero la gogna mediatica ed i relativi effetti che vanno dal discredito professionale ai problemi individuali di salute (Sindrome Post Traumatica da Stress, depressione, tentati suicidi, tumori, immunopatie etc</i></p>
SISTEMA GIUDIZIARIO	
<p><u>f) dispendio di risorse finanziarie a carico delle maestre e delle parti</u></p>	<p>f) in particolare le maestre indagate eviterebbero anche il dispendio di risorse finanziarie (parcelle avvocati, perizie, spese processuali, sanzioni, indennizzi, sospensioni e licenziamenti).</p>
<p>g) <i>I processi relativi ai PMS contribuiscono ad aggravare una situazione di difficoltà già esistente nel sistema giustizia che investe anche il massimo grado di Giudizio ossia la Corte di Cassazione.</i></p>	<p>g) la soluzione a cui si dovesse giungere tramite l'intervento del Dirigente Scolastico (poteri di vigilanza, controllo, valutazione, sanzione e richiamo che già competono al dirigente) contribuirebbe ad alleviare la difficile situazione in cui versa il sistema giustizia. Intervento del Dirigente Scolastico Si porrebbe nella</p>

79

V. Lodolo D'Oria, Maltrattamenti: urge che scuola e giustizia si intendano. Nuova sentenza a Quartu, 16 novembre 2020, su questa rivista [Maltrattamenti: urge che scuola e giustizia si intendano. Nuova sentenza a Quartu - Orizzonte Scuola Notizie](#)

	stessa ottica degli strumenti ADR
<p><i>h) <u>costi elevati a carico del sistema giustizia</u> dispendio di tempo e risorse da parte del sistema giudiziario (Magistrati inquirenti e giudicanti, e personale con funzioni amministrative) lunghe tempistiche processuali</i></p>	<p><i>h) miglioramento della situazione economica a livello nazionale, essendo ormai pacifico il legame esistente tra funzionamento del sistema giudiziario e crescita economica</i> <i>h1) effetti positivi sull'arretrato ed esercizio della funzione giurisdizionale in altri processi penali talvolta più urgenti.</i></p>